

Guidare Protetti Autovetture

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELLA INFORMATIVA SULLA PRIVACY

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



contratto di assicurazione
per autovetture e autotassametri

edizione settembre 2024



Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contatti**
- 🗨 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- ✉ Indirizzo PEC: axampsdanni@legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Contatti utili

Per assistenza e informazioni sulle polizze


Smart Center Auto


 **Numero Verde 800 231 187**
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00

@ Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCA e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto

 **Numero Dedicato 800 231 187**
Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

 **Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Sud**

@ e-mail sinistri.banca@axa.it

Per denunciare un sinistro relativo a Tutela Legale

Inter Partner Assistance S.A.

 **Numero Verde 800 44 83 46**

 **Numero non gratuito +39 06 421 157 89**

 **Fax +39 06 48 70 326**

Per richiedere l'assistenza stradale

Centrale Operativa di AXA Assistance (24 ore su 24)

 **Numero Verde 800 300 433**

 **Numero non gratuito +39 06 421 157 45**

 **Fax +39 06 47 40 742**

Per conoscere le carrozzerie convenzionate

 Sito www.axa-mps.it

Per inoltrare un reclamo

 AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma

@ e-mail reclami.danni@axa-mps.it

@ Pec reclamiivassamad@legalmail.it

Guidare Protetti Autovetture

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/AA/GP 0035 Ed. 09/2024

Indice

Il Glossario	pag. 6
Sezione A - Norme che regolano l'assicurazione	pag. 13
Art. A.1 - Estensione territoriale	pag. 13
Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente	pag. 14
Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente	pag. 14
Art. A.4 - Altre assicurazioni	pag. 14
Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	pag. 14
Art. A.6 - Diritto di ripensamento	pag. 15
Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto	pag. 15
Art. A.8 - Trasferimento della proprietà del veicolo	pag. 16
Art. A.9 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo	pag. 16
Art. A.10 - Cessazione di rischio	pag. 16
Art. A.11 - Contratti di durata inferiore all'anno	pag. 17
Art. A.12 - Sospensione in corso di contratto	pag. 17
Art. A.13 - Competenza territoriale	pag. 18
Art. A.14 - Imposte e tasse	pag. 18
Art. A.15 - Rinvio alle norme di legge	pag. 18
Art. A.16 - Sostituzione del Certificato di assicurazione	pag. 18
Art. A.17 - Tutela della privacy	pag. 18
Art. A.18 - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto	pag. 18
Art. A.19 - Residenza Dinamica	pag. 19
Sezione B - La Responsabilità Civile Auto	pag. 20
COSA ASSICURO	
Art. B.1 - La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base	pag. 20
Art. B.2 - Estensioni della garanzia base	pag. 21
Art. B.2.1 - Responsabilità Civile dei trasportati	pag. 21
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	
Art. B.3 - Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso ai dipendenti	pag. 21
Art. B.4 - R.C.A. PLUS	pag. 21
Art. B.5 - Danni causati da veicolo non assicurato	pag. 22

Art. B.6 - Tolleranza costo riparazione	pag. 23
COSA NON ASSICURO	
Art. B.7 - La garanzia NON copre	pag. 24
Art. B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale	pag. 24
Art. B.9 - Limitazione della rivalsa	pag. 24
Art. B.10 - Ulteriori Esclusioni specifiche	pag. 25
COME MI ASSICURO	
Art. B.11 - Guida esperta	pag. 25
Art. B.12 - Condizione particolare - Rischio statico	pag. 25
Art. B.13 - Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture	pag. 25
Art. B.14 - Forma tariffaria Fissa	pag. 35
Art. B.15 - Attestazione sullo stato del rischio	pag. 36
Art. B.16 - Telematica	pag. 37
Art. B.17 - Stato OFF sulla Garanzia R.C. Auto	pag. 40
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 42

Sezione C - Garanzie per i Danni al Veicolo **pag. 44**

COSA ASSICURO	
Art. C.1 - Incendio	pag. 45
Art. C.2 - Furto	pag. 45
Art. C.3 - Protezione Plus	pag. 45
Art. C.4 - Cristalli	pag. 47
Art. C.5 - Eventi naturali	pag. 47
Art. C.6 - Minicollisione	pag. 47
Art. C.7 - Kasko	pag. 47
Art. C.8 - Atti vandalici e eventi sociopolitici	pag. 47
Art. C.9 - Danni causati da animali selvatici o randagi	pag. 48
Art. C.10 - Estensioni di garanzia	pag. 48
Art. C.10.1 - Ricorso terzi da incendio	pag. 48
Art. C.10.2 - Estensione della garanzia Furto	pag. 48
COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE DANNI AL VEICOLO	
Art. C.11 - Opzione Cristalli Plus	pag. 49
Art. C.12 - Estensione Terremoto	pag. 49
COSA NON ASSICURO	
Art. C.13 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo	pag. 49
Art. C.14 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia	pag. 49
COME MI ASSICURO	
Art. C.15 - Somma assicurata	pag. 51
Art. C.16 - Adeguamento della somma assicurata e del premio	pag. 51
Art. C.17 - Adeguamento del premio della Garanzia Kasko	pag. 51
Art. C.18 - Condizioni particolari Furto	pag. 51
Art. C.18.1 - Antifurto satellitare	pag. 51
Art. C.18.2 - Ricovero veicolo	pag. 52

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 53
Sezione D - Infortuni del Conducente	pag. 57
COSA ASSICURO	
Art. D.1 - Infortuni del Conducente	pag. 57
Art. D.2 - Morte e Invalidità permanente da infortunio	pag. 57
Art. D.3 - Estensioni di garanzia	pag. 57
Art. D.4 - Somma assicurata	pag. 57
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	
Art. D.5 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio	pag. 58
Art. D.6 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio	pag. 58
COSA NON ASSICURO	
Art. D.7 - Persone non assicurabili	pag. 59
Art. D.8 - Cosa NON è assicurato	pag. 59
COME MI ASSICURO	
Art. D.9 - Limiti di età	pag. 59
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 60
Sezione E - Assistenza	pag. 61
COSA ASSICURO	
Art. E.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza	pag. 61
Art. E.2 - Estensione territoriale	pag. 62
Art. E.3 - Garanzia Assistenza base – Le prestazioni	pag. 62
COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA BASE	
Art. E.4 - Garanzia Assistenza Plus – Le prestazioni	pag. 67
COSA NON ASSICURO	
Art. E.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza base e Garanzia Assistenza Plus	pag. 69
Art. E.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza base e Garanzia Assistenza Plus	pag. 71
COME MI ASSICURO	
Art. E.7 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza base	pag. 72
Art. E.8 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza Plus	pag. 72
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 73
Sezione F - Tutela legale	pag. 75
COSA ASSICURO	
Art. F.1 - Tutela legale	pag. 75
Art. F.2 - Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro	pag. 76

Art. F.3 - Estensione territoriale	pag. 76
Art. F.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione	pag. 76
COSA NON ASSICURO	
Art. F.5 - Esclusioni	pag. 77
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	pag. 77

Sezione G - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO pag. 78

Cosa fare in caso di sinistro da Responsabilità Civile Auto

Art. G.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 78
Art. G.2 - Procedura per il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale	pag. 78
Art. G.3 - Termini di legge per il risarcimento	pag. 80
Art. G.4 - Prescrizione	pag. 80
Art. G.5 - Gestione delle vertenze	pag. 80
Art. G.6 - Incidenti stradali con controparti estere	pag. 81
Art. G.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati	pag. 82
Art. G.8 - Determinazione dell'ammontare del danno in caso di sinistro "Danni causati da veicolo non assicurato"	pag. 82

Cosa fare in caso di sinistro Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

Art. G.9 - Obblighi in caso di sinistro	pag. 82
---	---------

Cosa fare in caso di sinistro per i Danni al veicolo

Art. G.10 - Obblighi in caso di sinistro	pag. 83
Art. G.11 - Esagerazione dolosa del danno	pag. 84
Art. G.12 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro	pag. 84
Art. G.13 - Determinazione dell'ammontare del danno	pag. 84
Art. G.14 - Rimborso IVA	pag. 85
Art. G.15 - Rimborso della spesa di acquisto	pag. 85
Art. G.16 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 85
Art. G.17 - Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo	pag. 85
Art. G.18 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate	pag. 86
Art. G.19 - Ritrovamento del veicolo rubato	pag. 86
Art. G.20 - Rivalsa	pag. 87
Art. G.21 - Arbitrato	pag. 87

Cosa fare in caso di sinistro Infortuni del Conducente

Art. G.22 - Modalità per la denuncia dei sinistri	pag. 87
Art. G.23 - Criteri di indennizzabilità	pag. 87
Art. G.24 - Condizioni di valutazione	pag. 88
Art. G.25 - Pagamento dell'indennizzo	pag. 89
Art. G.26 - Controversie - Arbitrato irrituale	pag. 89
Art. G.27 - Rinuncia alla rivalsa	pag. 89

Cosa fare in caso di sinistro Assistenza

Art. G.28 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza	pag. 90
Art. G.29 - Onere della prova	pag. 90
Art. G.30 - Comunicazioni – Variazioni	pag. 90
Cosa fare in caso di sinistro – Tutela legale	
Art. G.31 - Insorgenza del sinistro	pag. 90
Art. G.32 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale	pag. 91
Art. G.33 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	pag. 91
Art. G.34 - Gestione del sinistro	pag. 91
Art. G.35 - Recupero di somme	pag. 92
Art. G.36 - Termini per il risarcimento	pag. 92
Appendici di vincolo	pag. 93
Le fonti normative	pag. 95
Modello della richiesta di Risarcimento diretto da presentare alla Società di assicurazioni	pag. 100
Modello della richiesta di Risarcimento diretto alla Società di assicurazioni dei sinistri liquidati da presentare alla CONSAP	pag. 101
Informativa generale sul trattamento dei dati personali	pag. 102

Il Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Accessori

- di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale assicurato per il veicolo;
- non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L'installazione sul veicolo è contestuale all'acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

Antifurto satellitare

tipo di antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al veicolo. Si intendono stabilmente fissati al veicolo anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Avente diritto

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o l'intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)

la Banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Carta Verde

il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Certificato di assicurazione

il documento che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la R.C.A. e fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Classe di conversione universale - CU (Classe di CU)

classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.

Classe di merito interna

classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di AXA MPS Danni che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.

Codice delle Assicurazioni Private (CDA)

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'Assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Contravvenzione

reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'Assicurato.

Contributo unificato

la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28.

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Eurotax

pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore che si articola in "eurotax blu" ed "eurotax giallo", riportanti le valutazioni dei veicoli usati basate su indagini di mercato.

Fenomeno elettrico

si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello del-

Il Glossario

l'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l'arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia

la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente

evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da AXA MPS Danni all'Assicurato o al beneficiario in caso di sinistro.

Infortunio

evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

I.U.R. - Indice Univoco di Rischio

è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro Avente diritto: locatario/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella Banca dati, la tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Impresa di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della polizza.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'indennizzo di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un veicolo dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale AXA MPS Danni presta l'assicurazione.

Norme tariffarie

le norme di AXA MPS Danni che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive per effetto dei sinistri pagati nel periodo.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente a AXA MPS Danni.

Primo rischio assoluto

forma di assicurazione sulla quale non si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907c.c.

Proprietario del veicolo

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quattroruote

pubblicazione mensile della editoriale Domus S.p.A.

RCA

Responsabilità Civile autoveicoli.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del sinistro, l'assicuratore determina l'indennizzo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del sinistro.

Regole evolutive

le modalità definite rispettivamente da AXA MPS Danni e dall'IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di merito CU.

Responsabilità concorsuale

la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità concorsuale dà luogo all'annotazione del sinistro sull'attestazione sullo stato del rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Responsabilità paritaria-cumulata

è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

Responsabilità principale

la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del sinistro nell'attestazione sullo stato del rischio ed all'applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.

Risarcimento

la somma corrisposta da AXA MPS Danni al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto

procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

l'azione esercitata da AXA MPS Danni nei confronti del proprio Assicurato per recuperare gli importi eventualmente pagati ai terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di polizza per il danno stesso.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento dannoso.

Sinistro tardivo

sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonchè il sinistro relativo a coperture temporanee.

Somma assicurata

valore attribuito dal Contraente alle cose assicurate ed indicato in polizza o, nel caso dell'assicurazione Infortuni, importo delle prestazioni pecuniarie previste dall'assicuratore.

Stato OFF della Garanzia R.C. Auto

è lo stato durante il quale la Garanzia R.C. Auto è sospesa e AXA in caso di sinistro R.C. Auto con responsabilità totale o parziale applica una franchigia nei confronti del Contraente. Le altre Garanzie, se presenti nel contratto, rimangono pienamente operanti.

Tariffa

la tariffa di AXA MPS Danni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Terzi

per la garanzia R.C.A. si intendono i soggetti indicati dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, quelli elencati al comma 2 lettere b) e c) di detto articolo,

per le garanzie diverse dalla R.C.A. si intendono le persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Tutela legale

l'assicurazione **Tutela Legale** ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Veicolo

l'autovettura o l'autoveicolo per trasporto promiscuo (di cui all'art. 54 lettere a) e c) del Codice della Strada), l'autotassametro (di cui all'art. 86 lettera a) del Codice della Strada) indicata in polizza.

Glossario per la Garanzia Assistenza

Assicurato

il proprietario del veicolo, il locatario in base ad un contratto di leasing o noleggio, il Conducente e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'**Assicurato** che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un **sinistro**, tramite la Centrale operativa della AXA Assistance.

Centrale operativa

la struttura costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con **AXA MPS Danni** provvede a garantire il contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di **AXA MPS Danni**, le prestazioni di assistenza previste in **polizza**.

Domicilio

Il luogo, nel paese di origine, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

Guasto

ogni evento fortuito, accaduto al **veicolo** assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del **veicolo** stesso. Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- l'esaurimento batteria;
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del **veicolo**;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici.

Incidente

l'evento accidentale subito dal **veicolo** durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione

Il Glossario

con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del **veicolo** stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Veicolo

ai sensi della presente **polizza** si intende l'autovettura:

- ad uso privato;
- destinata al trasporto di persone, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicata in **polizza**;
- regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del **veicolo** (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.

Glossario per la Garanzia Tutela Legale

Fatto generatore

la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'**Assicurato**, fermo quanto disposto dal punto h. "Insorgenza del **sinistro** e limiti temporali delle garanzie prestate".

Veicolo

ai sensi della presente **polizza** si intende l'autovettura:

- ad uso privato;
- destinata al trasporto di persone, con un massimo di 9 posti, compreso quello del Conducente;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- indicata in **polizza**;
- con data di prima immatricolazione non posteriore a 15 anni dalla data di attivazione della copertura;
- regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del **veicolo** (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, nonché i veicoli a tre ruote, i camper/autocaravan e le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice.

Norme che regolano l'assicurazione

Art. A.1 - Estensione territoriale

L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**; a questo scopo **AXA MPS Danni** rilascia, dietro richiesta dell'**Assicurato**, il Certificato Internazionale di assicurazione (**Carta Verde**). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria **RCA**, ferme le maggiori garanzie previste dalla **polizza**. La **Carta Verde** è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il **premio** o la rata di **premio**. Per le scadenze intermedie di **premio** trova applicazione l'art. 1901 comma 2 del c.c. e **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di **premio** interessata. Per la scadenza di annualità, **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verificano fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la **Carta Verde** cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del **periodo di assicurazione** e comunque prima della scadenza indicata sulla **Carta Verde**, il **Contraente** si impegna a distruggere la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, qualora in suo possesso.

Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione del documento sopra indicato il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**. Resta fermo quanto disposto agli artt. A.3 - Dichiarazioni del Contraente e B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale.

L'assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo. La valutazione dell'invalidità permanente e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente.

Per le garanzie Assistenza e Tutela Legale vale quanto stabilito dalle specifiche Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della **Carta Verde**, ad esclusione degli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate.

La **liquidazione** dei danni viene effettuata in Italia, con pagamento degli **indennizzi** nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l'Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Art. A.2 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente

Il **premio** è determinato in base ai dati dichiarati dal **Contraente** e riportati sulla **polizza** con riferimento al **veicolo** ed al suo utilizzo, al **proprietario** di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing,

Norme che regolano l'assicurazione

al **locatario**), la sinistrosità come rappresentata dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilasciata dal precedente assicuratore. Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del **premio** su basi differenti, **AXA MPS Danni** provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di **premio** nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del **Contraente**. In caso di mancato invio della documentazione o mancata correzione del conguaglio a suo credito, **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di esperire azione di **rivalsa** in caso di **sinistro** secondo quanto previsto dall'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private** oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella **classe di CU** di massima penalizzazione. Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione a **AXA MPS Danni** di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Con decorrenza dal giorno della comunicazione, **AXA MPS Danni** ha facoltà di adeguare il **premio** a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale e dall'art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente.

Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal **Contraente** al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso **terzi**, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.4 - Altre Assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto a comunicare per iscritto a **AXA MPS Danni** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione **AXA MPS Danni** ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di **sinistro** l'**Assicurato** dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. A.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il **premio** o la prima rata di **premio** deve essere pagato alla consegna della **polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **AXA MPS Danni** che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il **premio** è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il **Contraente** non paga il **premio** si applica il disposto dall'Art.A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto.

Se il **Contraente** non paga le rate di **premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. A.6 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contraente** ha diritto di recedere, pur in presenza di **sinistro**, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.

In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di **terzi**, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla richiesta il **Contraente** dovrà allegare una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde**, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**. Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio**, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **riversa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella **Banca dati** prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

Art. A.7 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione. Le regole di evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero **periodo di assicurazione**.

La durata del contratto **NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE**.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa.

Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo **premio** ed il rilascio, da parte di **AXA MPS Danni**, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in **polizza**.

Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova **polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto.

Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti elencati il contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. A.8 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne immediata comunicazione a **AXA MPS Danni**, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio

L'alienante, può chiedere che la **polizza** stipulata per detto **veicolo** sia resa valida per altro **veicolo** di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto: in questo caso **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso, sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sulla **polizza** sostituita. Nel caso in cui il **veicolo** alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il **Contraente** ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro **veicolo** intestato ad uno di essi.

Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il **veicolo** venga consegnato in conto vendita con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la **polizza** sarà annullata e **AXA MPS Danni** restituirà al **Contraente** la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga richiesta la risoluzione del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del **veicolo**, la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento. Per i contratti con frazionamento del **premio**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.

In entrambe le soluzioni previste, il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.9 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo** il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il **Contraente** deve comunicarlo a **AXA MPS Danni** fornendo copia del suindicato documento. **AXA MPS Danni** restituisce la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l'appropriazione indebita avvengano nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del **Certificato di assicurazione**, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo** **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le rate di **premio** successive.

Il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.10 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di **rischio** a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **AXA MPS Danni**. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di

circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del **veicolo** ed il **veicolo** stesso non sia stato reclamato dall'intestatario).

Il **Contraente** deve consegnare a **AXA MPS Danni**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del **veicolo**: l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del **veicolo** ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.

b) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del premio

La **polizza** viene resa valida per altro **veicolo** appartenente al **proprietario (locatario** nel caso di contratti di leasing) del **veicolo** distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto.

AXA MPS Danni procede all'eventuale conguaglio del **premio RCA** dell'annualità in corso sulla base della **tariffa** e delle **Norme tariffarie** in vigore sul contratto sostituito.

In entrambe le soluzioni previste, il **Contraente** si impegna a distruggere il **Certificato di assicurazione** e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, quest'ultima qualora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. A.11 - Contratti di durata inferiore all'anno

Non previsti.

Art. A.12 - Sospensione in corso di contratto

Il Contratto può essere sospeso quando l'utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso su richiesta del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, per effetto di una formale comunicazione inviata ad **AXA MPS Danni**, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione ad **AXA MPS Danni**, da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità.

Per i veicoli d'interesse storico e collezionistico (Art. 60 DLgs n. 285/1992), il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità.

La sospensione è attivata dal momento della registrazione nella banca dati ANIA (Art. 1, co. 1, lettera c), Reg. D.MISE n. 110/2013). **AXA MPS Danni** fornirà tempestiva comunicazione della registrazione al Contraente.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di Assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione del Contratto e riprende dalla riattivazione.

Al termine del periodo di sospensione, il Contratto riprenderà la piena efficacia, senza ulteriori formalità, sino alla nuova scadenza risultante dalla proroga della durata originaria per un periodo pari a quello della sospensione.

Il contratto viene riattivato in base alla tariffa vigente al momento della sospensione, salvo varia-

Norme che regolano l'assicurazione

zione del rischio, in presenza della quale sarà applicata la tariffa relativa alle polizze nuove, vigente alla data di riattivazione.

Non è consentita la sospensione per contratti di durata inferiore all'anno o privi della garanzia R.C.A.

Art. A.13 - Competenza territoriale

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c.

Art. A.14 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al **premio**, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente**.

Il **Contraente**, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del **premio**, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di **AXA MPS Danni** l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del **Contraente**.

In caso di omessa comunicazione, **AXA MPS Danni** avrà diritto di **rivalsa** sul **Contraente** per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. A.15 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. A.16 - Sostituzione del Certificato di assicurazione

Qualora si debba procedere alla sostituzione del **Certificato di assicurazione**, **AXA MPS Danni** vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del **premio**.

Nel caso in cui il **Certificato** si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**.

Se la perdita del **Certificato** sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. A.17 - Tutela della privacy

In presenza di un dispositivo telematico, i dati raccolti sono utilizzati da **AXA MPS Danni** per le finalità assicurative illustrate dettagliatamente nell'informativa sulla privacy.

Art. A.18 - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. A.19 - Residenza Dinamica

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio. Sarà cura della Società l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Per quanto riguarda l'assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; differentemente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili. Nel caso di beni mobili registrati (ad esempio veicoli) le imposte sulle assicurazioni sono dovute nel Paese di immatricolazione, se là previste.

Nel caso di coperture assicurative di durata pari o inferiore a quattro mesi e relative a viaggi o vacanze, il Paese di sottoscrizione del contratto è quello che ha diritto di esigere l'imposta sulle assicurazioni se là prevista.

NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ
CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER
I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL
CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

NORME
CHE REGOLANO
IL SINISTRO

La Responsabilità Civile autoveicoli

Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del **Codice delle Assicurazioni Private** e successive modificazioni.

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. B.1 – La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme del **Codice delle Assicurazioni Private**, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di **risarcimento** di danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione del **veicolo** descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private includendo automaticamente il ricorso terzi da incendio;
2. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree aeroportuali.
La garanzia copre fino al limite dei **massimali** indicati in **polizza**;
3. la Responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la Responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
5. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore. Inoltre, sono considerati **terzi**, l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;
6. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del **Contraente** e del committente per i danni involontariamente cagionati ai **terzi** dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul **veicolo** e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul **veicolo** e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati **terzi**.

I **massimali** indicati in **polizza** sono innanzitutto destinati a coprire i **risarcimenti** dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai **risarcimenti** dovuti alle estensioni sopra richiamate ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.

Art. B.2 – Estensioni della Garanzia base**Art. B.2.1 - Responsabilità Civile dei trasportati**

AXA MPS Danni assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del **veicolo** assicurato per i danni involontariamente cagionati a **terzi** per eventi connessi alla circolazione del **veicolo** stesso. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del **veicolo**, alle cose in consegna o custodia dell'**Assicurato** e dei trasportati nonché i danni al **veicolo** stesso.

La garanzia è prestata con il limite indicato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie. *L'estensione è sempre operante senza alcuna maggiorazione di premio.*

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO**Art. B.3 – Rinuncia alla rivalsa per autovetture date in uso ai dipendenti**

(Condizione aggiuntiva D, valida solo se espressamente richiamata in polizza e corrisposto il rispettivo premio)

AXA MPS Danni assicura, sulla base della seguente "Condizione Aggiuntiva", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso i **massimali** indicati in **polizza** sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dagli stessi, ai risarcimenti dovuti sulla base della "Condizione Aggiuntiva" che segue:

preso atto che l'autovettura indicata in **polizza**, adibita a servizio privato, è data in uso dall'Ente/Società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, **AXA MPS Danni**, a parziale deroga dell'art. B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale, rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai **terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il Conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente/Società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di **rivalsa**.

Art. B.4 – R.C.A. PLUS

(valida solo se richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio)

a) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti del **Proprietario** o **Locatario** (nel caso di contratti di leasing) del **veicolo** assicurato o delle persone alle quali il **veicolo** è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a **terzi** dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti (fino al terzo grado di parentela) minori o persone soggette a tutela e conviventi purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del **Proprietario** (genitore, nonno, zio o tutore). **AXA MPS Danni** rinuncia al diritto di **rivalsa** anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.

b) Rinuncia alla rivalsa neopatentati

AXA MPS Danni esercita il diritto di **rivalsa** se al momento del **sinistro** si trova alla guida di una autovettura, con una potenza specifica riferita alla tara eccedente i limiti di legge, un conducente con patente di categoria B da meno di un anno.

AXA MPS Danni non esercita tuttavia il diritto di **rivalsa** se, in caso di **sinistro**, a fianco del conducente si trova persona di età non superiore a sessantacinque anni, con patente valida per la stessa categoria o superiore conseguita da almeno dieci anni.

c) Limitazione della rivalsa

AXA MPS Danni limita il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Proprietario, locatario** o del conducente del **veicolo** assicurato per i casi previsti all'Art. B.9 – Limitazione della rivalsa.

La **rivalsa** si intende così ridotta:

- per i punti b1), b2), b3), b6): € 1.500,00;
- per il punto b.5): € 500,00;
- per il punto b.4): € =====

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

AXA MPS Danni, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del **veicolo** assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del **Codice delle Assicurazioni Private**, risponde dei capitali, interessi e spese che l'**Assicurato** deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi**.

L'assicurazione comprende:

- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
- i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del **veicolo** (dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, **Locatario** nel caso di contratti di leasing) o dei familiari conviventi.

Non sono considerati **terzi**:

- a) il conducente del **veicolo**;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'**Assicurato**, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché, gli amministratori delle medesime.

La garanzia forma "Rischio comune" (cumulo dei massimali assicurati) con analoga copertura presente nella Garanzia **Incendio**, sempreché questa garanzia sia indicata in **polizza**, nonché con quanto riportato al comma 1 dell'art. B.1 – La Responsabilità Civile Auto – Garanzia base.

e) Danni a cose di terzi trasportati (su autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico)

AXA MPS Danni assicura la responsabilità del **Contraente** e, se persona diversa, del **Proprietario** del **veicolo** e del conducente per i danni involontariamente causati dalla circolazione del **veicolo** stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che sono portati o indossati dai **terzi** trasportati.

Art. B.5 – Danni causati da veicolo non assicurato (Clausola speciale VNA) (valida solo se richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio)

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** per i danni materiali e corporali, subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:

- l'**Assicurato** non abbia alcuna responsabilità nella causa del **sinistro** o comunque non in forma prevalente e ne fornisca prova;
- il **sinistro** sia avvenuto in Italia;

- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il **sinistro** coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al **risarcimento** non sia prescritto al momento della **liquidazione** del **risarcimento**.
- la riparazione venga effettuata esclusivamente presso una carrozzeria convenzionata con **AXA MPS Danni**.

L'**Assicurato** surroga **AXA MPS Danni** nei propri diritti nei confronti dei soggetti civilmente responsabili ai sensi dell'art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'**indennizzo** ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative o per l'eventuale eccedenza.

Art. B.6 – Tolleranza costo riparazione (Clausola speciale T)
(valida solo se richiamata in polizza e pagato il rispettivo premio)

In fase di liquidazione di **sinistro R.C.A.** è applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione quando lo stesso supera il valore commerciale del **veicolo**. La garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui la riparazione venga effettuata in una carrozzeria/riparatore convenzionati.

Esempio di Tolleranza costo di riparazione:	
Valore del veicolo	€ 4.000,00
Costo di riparazione	€ 8.000,00
Importo liquidato	€ 5.200,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

ASSISTENZA

TUTELA LEGALE

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

COSA NON ASSICURO

Art. B.7- La garanzia NON copre

In base al disposto dell'art. 129 del **Codice delle Assicurazioni Private** non sono considerati **terzi** e non sono coperti dall'assicurazione:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal Conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il **proprietario** del **veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel caso di **veicolo** concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del **veicolo** e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto **l'Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove **l'Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale

L'assicurazione NON è operante in caso di:

- a1. danni causati a **terzi** durante una gara di velocità non autorizzata;
- a2. danni causati dalla partecipazione del **veicolo** a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
- a3. dolo del conducente;
- a4. **veicolo** con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- a5. **veicolo** dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal Codice della strada, nei casi di esito "ripetere" o "sospeso". Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento il fatto che il **veicolo** non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.

Nei predetti casi **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** totale per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dall'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni Private**.

Art. B.9 - Limitazione della rivalsa

AXA MPS Danni limita la rivalsa fino a € 20.000,00 nei casi di:

- b1. conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del **sinistro**; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del **sinistro** stesso;
- b2. autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b3. **veicolo** dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- b4. danni subiti dai **terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

- b5. **veicolo** guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente;
- b6. **veicolo** guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente.

Art. B.10 - Ulteriori Esclusioni specifiche

Fermo restando quanto stabilito dall'art. B.8 - Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto - Rivalsa totale, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

R.C.A. PLUS (Art. B.4)

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

L'assicurazione non comprende:

- i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i danni dovuti a dolo dell'**Assicurato** e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**.

e) Danni a cose di terzi trasportati (su autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico)

Sono esclusi: denaro, preziosi, apparecchi elettronici, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

COME MI ASSICURO

Art. B.11 - Guida esperta (Clausola speciale GE)

Il **Contraente** dichiara che il **veicolo** è abitualmente guidato da persona di età minima pari a 26 anni compiuti e che abbia conseguito idonea patente di guida da almeno due anni. **AXA MPS Danni** eserciterà diritto di **rivalsa** in caso risultasse che al momento del **sinistro** il **veicolo** era condotto da persona di età inferiore al limite di cui al primo comma (o in possesso di patente di guida da meno del limite previsto) ad eccezione dei casi in cui alla guida si trovasse un addetto alla riparazione dello stesso (ovvero personale cui il **veicolo** fosse stato affidato in consegna/custodia), oppure nel caso in cui se ne fosse persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di **terzi** comprovato da idonea documentazione.

Art. B.12 - Rischio statico

Per i rimorchi e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione si riferisce al "Rischio statico", cioè copre la responsabilità per i danni a **terzi** derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Art. B.13 - Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture (Clausola speciale F)

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di **premio**, rispettivamente, in assenza od in presenza di **sinistri** nei "periodi di osservazione" quali definiti al seguente punto 2) "Periodi di osservazione della sinistrosità", e che si articola in 20 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di **premio** decrescenti o crescenti, determinati secondo la Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio.

Per la classe di assegnazione si applicano i criteri esplicitati nei punti seguenti. **AXA MPS Danni** potrà richiedere al **Contraente** di esibire la documentazione indicata nei punti successivi nel caso

in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preassuntiva prevista dall'art. 132 del **Codice delle Assicurazioni Private** in via telematica, attraverso l'accesso alle **Banche dati** di cui agli art. 134 e 135 del **Codice delle Assicurazioni Private** o per incongruenza degli stessi.

In caso in di mancata consegna della documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito di bonus/malus diciottesima.

1) Classe di Conversione Universale (Classe di C.U.)

Il comma 1 dell'Art. 4 del Provvedimento IVASS n.72 del 16 aprile 2018 recante i criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale di cui all'art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 - Dematerializzazione dell'attestato di rischio, dispone che le Imprese di assicurazione indichino nelle **attestazioni sullo stato del rischio**, a prescindere dalla forma tariffaria applicata al contratto, la classe di merito di assegnazione denominata "**classe di Conversione Universale (Classe di CU)**", già comunemente denominata CIP.

Tale obbligo ha lo scopo di garantire la comparabilità tra le classi di merito applicate da ciascuna Impresa e consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia assicurativa di ciascun **veicolo**. A tal fine, al punto 25, viene riportata la Tabella n. 2 - Tabella di corrispondenza utile al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la **classe di CU** indicata nell'**attestazione sullo stato del rischio** nella **classe di merito interna** liberamente determinata da **AXA MPS DANNI**.

La **classe di Conversione Universale (Classe di CU)** NON sostituisce ma SI AGGIUNGE alle classi di provenienza ed assegnazione della Compagnia, le cui caratteristiche rimangono invariate.

I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle Imprese non incidono sull'evoluzione delle **classi di CU**.

2) Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive, descritte nella sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus autoveiture", sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **primo periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di **premio**;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

3) Autovettura assicurata per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un'autovettura assicurata per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione
- dopo una voltura

è assegnato alla **classe di CU 14**. Il **Contraente** è tenuto a esibire copia della carta di circolazione dell'autovettura ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente, qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all'art. 132 del **Codice delle Assicurazioni Private** in via telematica o incongruenza degli stessi.

In caso di mancata esibizione della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18.

4) Autovettura già assicurata con AXA MPS Danni

Se l'autovettura era precedentemente assicurata con **AXA MPS Danni** nella formula tariffaria Bonus/Malus, al rinnovo la **polizza** viene assegnata alla **classe di merito interna** determinata in base alla Tabella n. 5 - colonna "Classe Interna No Drive Box" tenendo conto della classe di merito e della progressiva sinistrosità indicate nell'**attestazione sullo stato del rischio**.

In presenza di Drive box (che prevede l'**installazione della Black Box**) e di **sinistri** con scatto malus nell'ultimo **periodo di osservazione** la **classe di merito interna** è determinata sulla base della Tabella n. 5 - colonna "Classe Interna Sì Drive Box".

5) Autovettura già assicurata presso altra Società di assicurazione nella formula Bonus/Malus

Il contratto è assegnato alla **classe di CU** di assegnazione risultante dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilevata dalla **Banca dati**. La **Classe di merito interna** è determinata in base alla Tabella n. 2. In presenza di Drive box (che prevede l'installazione della Black Box) e di **sinistri** con applicazione del malus nell'ultimo **periodo di osservazione** la **classe interna** è determinata sulla base della Tabella n. 3. Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati**, **AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della **classe di merito**. Qualora il **Contraente**, in caso di **sinistri** accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e **AXA MPS Danni** non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima **attestazione di rischio** presente nella **Banca dati**.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto. Qualora l'**attestazione sullo stato del rischio** sia completo (5 annualità + l'anno corrente)*, non siano riportati **sinistri** nelle ultime 4 annualità (3 annualità + l'anno corrente) e in caso di più anni di permanenza nella **classe di CU 1**, **AXA MPS Danni** assegnerà il contratto ad una **Classe di merito interna** più favorevole, meglio indicata nella tabella seguente:

Tabella progressa sinistrosità completa + Nessun sinistro nelle ultime 4 annualità + Anni di permanenza in classe CU 1

	Un anno	2 o più anni
Classe assegnazione AXA MPS Danni	1A	1B

AXA MPS Danni recupera l'informazione sugli anni di permanenza nella **classe di CU 1** dalla **Banca dati**.

Le regole di evoluzione della **Classe di merito interna** e della **classe di CU** seguono quelle di cui alla **Tabella 5 - Regole evolutive**.

*= Le sigle N.A. e N.D. eventualmente riportate nell'**attestazione sullo stato del rischio** non equivalgono a zero **sinistri**.

6) Autovettura già assicurata con formula diversa da Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autovettura già assicurata in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus/Malus", il contratto è assegnato alla **classe di CU** rilevata dalla **Banca dati**. Se l'attestazione non riporta la **classe di CU**, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) se l'autovettura è già assicurata con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnata alla **classe di CU 14**, senza valorizzazione della sinistrosità progressa;
- b) se l'autovettura è già assicurata con forma tariffaria "a franchigia", è assegnata alla **classe**

di **CU** risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Le sigle N.A. o N.D. eventualmente riportate nell'**attestazione sullo stato del rischio** non equivalgono a zero **sinistri**.

7) Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un'**attestazione sullo stato del rischio** utile sulla **Banca dati, AXA MPS Danni** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al precedente punto 5) per l'intero quinquennio precedente. Il **Contraente** a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad **AXA MPS Danni** attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. **AXA MPS Danni** acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica. **AXA MPS Danni** assegnerà la **classe di CU** in base alla citata documentazione.

8) Autovettura assicurata in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad autovettura già assicurata nella forma tariffaria "Bonus/Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il **Contraente** deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del **premio** previsto dalla tariffa per la **classe di CU** cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il **Contraente** deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per **polizza** di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della **polizza** di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i **sinistri** con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla **Banca dati**, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'**attestato di rischio** rilasciato dall'Impresa che per prima assumerà il rischio con la **polizza** di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della **classe di CU**.

9) Autovettura precedentemente assicurata all'estero

Per i casi di autovettura già assicurata all'estero, il **Contraente** consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della **classe di CU** da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 5 - Regole evolutive, considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, **attestazione sullo stato del rischio**.

In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla **classe di CU 14**.

10) Autovettura assicurata a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altra autovettura

Nel caso in cui il contratto si riferisca a un'autovettura che sostituisce altra autovettura assicurata

in precedenza (consegnata in conto vendita o rubata), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla **classe di CU** risultante dall'**attestato di rischio** rilevato dalla **Banca dati** a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita e copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. All'autovettura invenduta o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la **classe di CU** precedente alla perdita di possesso. La **classe di merito interna** è determinata in base alla Tabella n. 2, ovvero in base alla Tabella n. 3 in caso di presenza di Drive box (*che prevede l'installazione della Black Box*) e di **sinistri** con evoluzione del malus nell'ultimo **periodo di osservazione**.

11) Veicolo precedentemente assicurato con Impresa di assicurazioni posta in liquidazione

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'**attestato di rischio** non sia presente nella **Banca dati**, il nuovo contratto è assegnato alla **classe di CU** di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del **Contraente**. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

12) Trasformazione societaria

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria dell'autovettura, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **classe di CU** in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

13) Riclassificazione dell'autovettura

Nel caso di mutamento della classificazione dell'autovettura assicurata, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la **classe di CU** già maturata (es. da autovettura ad autotarro e viceversa).

14) Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero dell'autovettura

In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero dell'autovettura assicurata, intervenute in data successiva al rilascio dell'**attestazione sullo stato del rischio** ma entro il periodo di validità della stessa, alla nuova autovettura intestata allo stesso **Proprietario** o al coniuge, alla persona unita civilmente, al convivente di fatto è attribuita la medesima **classe di CU** della precedente autovettura. La disposizione è applicata anche nel caso in cui la nuova autovettura da assicurare sia acquisita in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la **classe di CU** maturata sulla autovettura alienata è riconosciuta al **Locatario**, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo dell'autovettura, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. La **Classe di merito interna** è determinata in base alla Tabella n. 2, ovvero in base alla Tabella n. 3 in caso di presenza di Drive box (*che prevede l'installazione della Black Box*) e di **sinistri** con evoluzione del malus nell'ultimo **periodo di osservazione**.

15) Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un'autovettura in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistata dall'utilizzatore, la **classe di CU** maturata è riconosciuta allo stesso, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo dell'autovettura, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti l'autovettura locata in leasing o noleggiata, la **classe di CU** è riconosciuta su altra autovettura dallo stesso acquistata. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

La **classe di merito interna** è determinata in base alla Tabella n. 2, ovvero in base alla Tabella n. 3 in caso di presenza di Drive box (che prevede l'installazione della Black Box) e di **sinistri** con evoluzione del malus nell'ultimo **periodo di osservazione**.

16) Autovettura intestata a portatori di handicap

Nel caso di autovettura intestata a soggetto portatore di handicap, la **classe di CU** maturata sull'autovettura è riconosciuta, per la nuova autovettura acquistata, anche a coloro che hanno abitualmente condotto l'autovettura stessa, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

17) Trasferimento della proprietà dell'autovettura

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un'autovettura tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la **classe di CU** già maturata sull'autovettura trasferita. Il cedente la proprietà può conservare la **classe di CU** maturata sull'autovettura ceduta su altra autovettura di sua proprietà o acquisita successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà dell'autovettura passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla **classe di CU** maturata sull'autovettura anche quando la stessa venga sostituita da altra autovettura. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la **classe di CU** maturata sulla autovettura ora intestata ad uno o più di essi, su un'altra autovettura di proprietà o acquisita successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Successione** - Qualora la proprietà dell'autovettura assicurata venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la **classe di CU** maturata sull'autovettura è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà dell'autovettura stessa a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altra autovettura assicurata, l'autovettura acquisita a titolo ereditario può fruire della stessa **classe di CU** dell'autovettura di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del **Contraente**, l'Impresa assicurativa che presta la garanzia sull'autovettura ereditata, è tenuta ad assegnare a tale autovettura la nuova **classe di CU**.
- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà dell'autovettura assicurata con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la **classe di CU** risultante dall'ultimo **attestato di rischio** maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo all'autovettura va assegnato alla **classe di CU 14**, salvo quanto previsto dall'Articolo 134, comma 4-bis, CAP, "Bonus Familiare RCA". Il cedente ha diritto a mantenere la **classe di CU** per il periodo di validità dell'attestato.
- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà dell'autovettura dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della **classe di CU**.

18) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 5 - Regole evolutive a seconda che **AXA MPS Danni** abbia o meno effettuato, nel **periodo di osservazione**, pagamenti per il **risarcimento**, anche parziale, di danni conseguenti a **sinistri**:

- con **responsabilità principale** avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con **responsabilità concorsuale** la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri **sinistri** della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Lo stesso criterio vale anche per il caso di **risarcimento** di un **sinistro** con danni a persona. In mancanza di **risarcimento**, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di **sinistro** o di richiesta di **risarcimento**, è considerato immune da **sinistri** agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 5 - Regole evolutive.

Avvertenza

Per contratti con presenza della Drive Box (che prevede l'installazione della Black Box), per le annualità successive a quella della stipulazione, la **polizza** è assegnata, all'atto del rinnovo del contratto, alla **classe di merito interna** in base alla Tabella n. 5, colonna "Classe interna Sì Drive Box". Infatti, in ottemperanza all'articolo 134, comma 4-ter.1 del **Codice delle Assicurazioni Private**, tali contratti, in presenza di malus nell'ultimo **periodo di osservazione** beneficeranno di una migliore **classe di merito interna** rispetto ai contratti senza Drive Box.

Mediante l'utilizzo del codice **I.U.R.** rientrano nei **sinistri** osservati anche i **sinistri tardivi**, intesi come **sinistri** non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del **periodo di osservazione** oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i **sinistri** relativi a coperture temporanee.

Il **sinistro tardivo** non presente nell'**attestato di rischio** precedente, perché pagato da una Impresa di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli **attestati di rischio** successivi, con eventuale applicazione del "malus", anche se l'**Assicurato** ha cambiato Impresa.

19) Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un **sinistro** già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la **responsabilità principale** o in caso di **responsabilità concorsuale** il cumulo con altro **sinistro** della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla **liquidazione** del **sinistro**, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 5 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di **premio**. **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

20) Sinistro eliminato come senza seguito dopo l'appostazione a riserva

AXA MPS Danni, qualora un **sinistro** posto a riserva prima dell'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all'applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il **Contraente** originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del **sinistro** è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il **sinistro** non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior **premio** percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** rilascerà allo stesso una nuova **attestazione sullo stato del rischio**, nonché provvederà al rimborso del maggior **premio** corrisposto al netto delle imposte.

21) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **premio** o di fruire delle riduzioni di **premio** conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 5 - Regole evolutive offrendo a **AXA MPS Danni**, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** avvenuti nel **periodo di osservazione** precedente al rinnovo stesso. Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, ai sensi dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni Private**, il **Contraente** al fine di conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it).

La Responsabilità Civile Autoveicoli

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente purché entro la scadenza del contratto stesso.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

22) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione non interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il **proprietario** (o il **locatario** nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

23) Sostituzione veicolo

La sostituzione del **veicolo** dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento per un altro **veicolo** della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il **proprietario** del nuovo **veicolo** (il **locatario** nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

24) Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo (Unicamente per il Contraente consumatore)

AXA MPS Danni in caso di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un'ulteriore autovettura, assicurata per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura al P.R.A., acquistata da persona fisica già titolare di **polizza** assicurativa in corso di validità o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, come riportato sul certificato dello stato di famiglia, non può assegnare al contratto una **classe di CU** più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima **attestazione sullo stato del rischio** conseguita sull'autovettura già assicurata. Qualora la persona fisica risulti proprietaria di più autovetture già assicurate con differenti classi di merito si dovrà fare riferimento all'autovettura avente la **classe di CU** più favorevole.

Da tale norma sono escluse le società, le ditte individuali, le associazioni ed analoghe tipologie.

25) Tabelle

Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio

Classe di merito	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus Da - A	Impatto % Bonus	Sconto Bonus (%)
1B	0,53480	1B a 1B	--	0
1B	0,53480	1A a 1B	0,980	2,00
1A	0,54571	1 a 1A	0,980	2,00
01	0,55685	2 a 1	0,973	2,70
02	0,57240	3 a 2	0,966	3,40
03	0,59281	4 a 3	0,962	3,80
04	0,61613	5 a 4	0,955	4,50
05	0,64529	6 a 5	0,954	4,60
06	0,67638	7 a 6	0,953	4,70
07	0,70943	8 a 7	0,935	6,50
08	0,75910	9 a 8	0,935	6,50
09	0,81220	10 a 9	0,954	4,60
10	0,85110	11 a 10	0,954	4,60
11	0,89230	12 a 11	0,954	4,60
12	0,93570	13 a 12	0,936	6,40
13	1,00000	14 a 13	0,833	16,7
14	1,20000	15 a 14	0,868	13,2
15	1,38300	16 a 15	0,812	18,8
16	1,70411	17 a 16	0,817	18,30
17	2,08563	18 a 17	0,793	20,60
18	2,62856	-	-	0

Tabella 2 - Tabella di corrispondenza

CLASSE DI "CONVERSIONE UNIVERSALE" TABELLA DI CORRISPONDENZA	
AUTOVETTURE GIÀ ASSICURATE CON ALTRA IMPRESA	
CLASSE DI ASSEGNAZIONE CU	CLASSE DI INSERIMENTO AXA MPS DANNI
1	Tabella di progressiva sinistrosità completa nessun sinistro nelle ultime 4 annualità + anni di permanenza in classe CU 1 viene assegnata la Classe 1B - se da più di un anno Classe 1A - se da un anno Classe 1 - in tutti gli altri casi
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

Tabella 3 - Regole di assegnazione per contratti CON opzione Drive Box

Tabella di assegnazione della classe di merito AXA MPS Danni (o classe di merito interna) per contratti CON opzione Drive Box (che prevede l'installazione della Black Box) e con sinistri che abbiano determinato l'evoluzione del malus nell'ultimo periodo di osservazione rilevato dall'ATR telematico								
Classe CU di provenienza	1 Sinistro		2 Sinistri		3 Sinistri		4 o più Sinistri	
	Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione AXA MPS	Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione AXA MPS	Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione AXA MPS	Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione AXA MPS
1	3	2	6	5	9	8	12	11
2	4	3	7	6	10	9	13	12
3	5	4	8	7	11	10	14	13
4	6	5	9	8	12	11	15	14
5	7	6	10	9	13	12	16	15
6	8	7	11	10	14	13	17	16
7	9	8	12	11	15	14	18	17
8	10	9	13	12	16	15	18	17
9	11	10	14	13	17	16	18	17
10	12	11	15	14	18	17	18	17
11	13	12	16	15	18	17	18	17
12	14	13	17	16	18	17	18	17
13	15	14	18	17	18	17	18	17
14	16	15	18	17	18	17	18	17
15	17	16	18	17	18	17	18	17
16	18	17	18	17	18	17	18	17
17	18	17	18	17	18	17	18	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18

Tabella 4 - Regole evolutive per contratti CON opzione Drive Box

Regole evolutive della Classe di merito AXA MPS Danni (o classe di merito interna) e della Classe di CU per polizze CON opzione Drive Box (che prevede l'installazione della Black Box)											
Classe di merito interna di provenienza	0 Sinistri		1 Sinistri		2 Sinistri		3 Sinistri		4 o più Sinistri		
	Classe AXA MPS	Classe CU	Classe AXA MPS	Classe CU	Classe AXA MPS	Classe CU	Classe AXA MPS	Classe CU	Classe AXA MPS	Classe CU	
1B	1B	1	1A	3	3	6	6	9	9	12	
1A	1B	1	1	3	4	6	7	9	10	12	
1	1A	1	2	3	5	6	8	9	11	12	
2	1	1	3	4	6	7	9	10	12	13	
3	2	2	4	5	7	8	10	11	13	14	
4	3	3	5	6	8	9	11	12	14	15	
5	4	4	6	7	9	10	12	13	15	16	
6	5	5	7	8	10	11	13	14	16	17	
7	6	6	8	9	11	12	14	15	17	18	
8	7	7	9	10	12	13	15	16	17	18	
9	8	8	10	11	13	14	16	17	17	18	
10	9	9	11	12	14	15	17	18	17	18	
11	10	10	12	13	15	16	17	18	17	18	
12	11	11	13	14	16	17	17	18	17	18	
13	12	12	14	15	17	18	17	18	17	18	
14	13	13	15	16	17	18	17	18	17	18	
15	14	14	16	17	17	18	17	18	17	18	
16	15	15	17	18	17	18	17	18	17	18	
17	16	16	17	18	17	18	17	18	17	18	
18	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	

Tabella 5 - Regole evolutive per contratti CON o SENZA opzione Drive Box

Classe di PROVENIENZA AXA MPS Danni	Regole evolutive della Classe di merito AXA MPS Danni (o classe di merito interna) e della Classe di CU per contratti CON o SENZA opzione Drive Box (che prevede l'installazione della Black Box)														
	0 Sinistri			1 Sinistri			2 Sinistri			3 Sinistri			4 o più Sinistri		
	Interna No Drive Box	Interna Si Drive Box	Classe CU	Interna No Drive Box	Interna Si Drive Box	Classe CU	Interna No Drive Box	Interna Si Drive Box	Classe CU	Interna No Drive Box	Interna Si Drive Box	Classe CU	Interna No Drive Box	Interna Si Drive Box	Classe CU
1B	1B	1B	1	1	1A	3	4	3	6	7	6	9	10	9	12
1A	1B	1B	1	2	1	3	5	4	6	8	7	9	11	10	12
1	1A	1A	1	3	2	3	6	5	6	9	8	9	12	11	12
2	1	1	1	4	3	4	7	6	7	10	9	10	13	12	13
3	2	2	2	5	4	5	8	7	8	11	10	11	14	13	14
4	3	3	3	6	5	6	9	8	9	12	11	12	15	14	15
5	4	4	4	7	6	7	10	9	10	13	12	13	16	15	16
6	5	5	5	8	7	8	11	10	11	14	13	14	17	16	17
7	6	6	6	9	8	9	12	11	12	15	14	15	18	17	18
8	7	7	7	10	9	10	13	12	13	16	15	16	18	17	18
9	8	8	8	11	10	11	14	13	14	17	16	17	18	17	18
10	9	9	9	12	11	12	15	14	15	18	17	18	18	17	18
11	10	10	10	13	12	13	16	15	16	18	17	18	18	17	18
12	11	11	11	14	13	14	17	16	17	18	17	18	18	17	18
13	12	12	12	15	14	15	18	17	18	18	17	18	18	17	18
14	13	13	13	16	15	16	18	17	18	18	17	18	18	17	18
15	14	14	14	17	16	17	18	17	18	18	17	18	18	17	18
16	15	15	15	18	17	18	18	17	18	18	17	18	18	17	18
17	16	16	16	18	17	18	18	17	18	18	17	18	18	17	18
18	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

Tabella 6 - Regole evolutive Classi di

Tabella evoluzione della Classe di CU					
Regole evolutive della classe di merito CU in base ai sinistri osservati					
Classe CU	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Regole evolutive comuni previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Art. B.14 - Forma tariffaria Fissa (relativa a rimorchi e carrelli di autovetture)

Il **premio** della garanzia **RCA** è determinato in base alla **tariffa** in vigore al momento dell'emissione della **polizza**, in misura fissa, dunque senza clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del **premio** in seguito al verificarsi o meno di **sinistri**.

Art. B.15 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA MPS Danni, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto**, nell'area riservata del sito www.axa-mps.it, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l'**attestazione sullo stato del rischio**.

L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del **Contraente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di **Contraente** persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lett. b) relativi al **proprietario** ovvero ad altro **Avente diritto**;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del **veicolo** per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del **veicolo** assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) per i contratti stipulati sulla base della clausola Bonus/Malus, descritta nella sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus autoveiture", vengono indicati:
 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
 - la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "**Classe di conversione universale (CU)**", determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al Provvedimento IVASS n. 72/2018;
- i) l'indicazione del numero dei **sinistri** verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i **sinistri** pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con **responsabilità principale** e del numero dei **sinistri** con **responsabilità paritaria**, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- l) l'indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4-bis del **Codice delle Assicurazioni Private**.

In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, **AXA MPS Danni** consegna l'**attestato di rischio** telematico relativo all'annualità in corso, mettendolo a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto** nell'area riservata del sito www.axa-mps.it.

AXA MPS Danni, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce all'**Avente diritto** che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'**attestazione sullo stato del rischio** per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi.

Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

Gli **Aventi diritto** possono richiedere in qualunque momento l'**attestazione sullo stato del rischio** relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del **Codice delle Assicurazioni Private**. In tal caso, **AXA MPS Danni** consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'**attestato di rischio** comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli **attestati di rischio** così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

AXA MPS Danni non alimenta la **Banca dati** con le informazioni relative all'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di **premio**;
- contratti annullati, sospesi o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale che non abbiano concluso il periodo assicurativo.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del **veicolo**, risultante da apposita dichiarazione del **Contraente**, l'ultimo **attestato di rischio** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale **attestato** si riferisce. Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'**attestazione** è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta del **Contraente** o dal **proprietario** del **veicolo**, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'**attestato** si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una **polizza** di durata temporanea.

Art. B.16 - Telematica

Formula Drive Box (Clausola Speciale BB)

Presupposti per l'acquisto della presente Formula, e per l'applicazione della conseguente riduzione del **premio** della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli (di seguito **R.C.A.**), sono l'installazione e l'attivazione a bordo dell'autovettura assicurata di un dispositivo satellitare denominato Drive Box che eroga servizi di assistenza e finalizzato alla ricostruzione della dinamica dell'**incidente**, installato presso installatore convenzionato Octo Telematics S.p.A., e la sottoscrizione da parte del **Contraente** del Contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics S.p.A. che contiene il dettaglio dei servizi offerti.

1. Installazione della Drive Box

Il **Contraente** ha quindici giorni di tempo, decorrenti dalla data di effetto della **polizza**, per l'installazione della Drive Box sull'autovettura assicurata. Il **Contraente** dopo aver ricevuto un SMS di convalida da parte di Octo Telematics Italia S.r.l. dovrà contattare l'installatore scelto al momento della stipula della **polizza**. I costi della prima installazione sono a carico di **AXA MPS Danni**.

2. In caso di incidente

AXA MPS Danni ha la facoltà di utilizzare i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell'urto, velocità e localizzazione registrati dalla Drive Box, in caso di crash o mini crash dell'autovettura, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell'**incidente**. L'arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti all'orario di accertamento del crash fino alle 24 ore successive all'evento stesso.

3. Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al Contraente

In caso di:

- a) mancata installazione del dispositivo da parte del **Contraente** entro il termine di cui al punto 1);
- b) disinstallazione del dispositivo dall'autovettura per dolo del **Contraente** non recepita in accordi contrattuali (esclusi quindi i casi di annullamento del contratto per distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del **veicolo** assicurato e i casi di cessazione del contratto o di eliminazione della presente Clausola Speciale previsti al punto 5);
- c) mancato funzionamento del dispositivo per fatto doloso del **Contraente** nell'utilizzo o nell'installazione;
- d) mancata osservanza da parte del **Contraente** delle disposizioni inerenti i comportamenti da

attuare in caso di guasto/anomalia della Drive Box di cui al punto 6), salvo il caso di forza maggiore;

il **Contraente** deve integrare il **premio** pagato ad **AXA MPS Danni**, nella misura corrispondente alla riduzione del **premio R.C.A.** di cui ha usufruito per l'inserimento nel contratto della presente Formula, non più concedibile per effetto delle inadempienze sopra elencate. L'esazione verrà eseguita da **AXA MPS Danni** tramite appendice di integrazione. Il **Contraente** deve effettuare il pagamento entro tre giorni lavorativi. Qualora si verifichi un **sinistro R.C.A. con responsabilità principale o paritaria dell'Assicurato**, **AXA MPS Danni** eserciterà azione di **rivalsa** per ogni evento con il limite di € 500,00 per il caso di cui al sub a) e di € 1.000,00 per gli altri casi. Nell'eventualità di più **sinistri** riconducibili ad uno stesso evento, si applica il limite di € 1.000,00. Tale diritto si aggiunge, in ogni caso, agli altri eventualmente già previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui il **Contraente** sia correntista della Banca Monte dei Paschi di Siena e abbia dato l'autorizzazione al momento della sottoscrizione della **polizza**, il pagamento della **rivalsa** sarà direttamente addebitato sul suo conto corrente.

L'integrazione del **premio**, richiesta con l'appendice di cui al capoverso precedente, verrà effettuata sulla base dell'autorizzazione specifica riguardante i premi.

AXA MPS Danni non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei servizi abbinati di cui al successivo punto 7- Servizi abbinati, dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della **Polizza** e l'effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua riparazione.

4. Cambio autovettura

In caso di sostituzione dell'autovettura assicurata il **Contraente** deve provvedere al trasferimento della Drive Box sul nuovo **veicolo** entro quindici giorni dalla data di effetto della nuova **Polizza**. La disinstallazione e la reinstallazione possono essere effettuate autonomamente dal **Contraente** oppure potrà avvalersi di installatore convenzionato Octo Telematics S.p.A. con costi a suo carico.

5. Cessazione del contratto o eliminazione della Formula Drive Box

In caso di:

- cessazione del rischio per eventuale distruzione, demolizione, radiazione o esportazione definitiva all'estero del **veicolo** assicurato;
- mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
- esclusione della presente Clausola Speciale;
- annullamento della **Polizza** per qualunque motivo;

il **Contraente** deve provvedere alla disinstallazione della Drive Box ed alla sua restituzione ad Octo Telematics S.p.A. nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics S.p.A. firmato al momento della sottoscrizione della **polizza** ad esclusione dei casi di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo** assicurato.

6. Guasto/anomalia del dispositivo satellitare

In caso di guasto o di mancato funzionamento della Drive Box, segnalato da Octo Telematics S.p.A. al **Contraente** tramite SMS, questi deve recarsi presso un installatore convenzionato (fissando autonomamente l'appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema entro dieci giorni dall'avvenuta notifica. Se il guasto/anomalia non è stato causato dal **Contraente**, non sono previsti costi a carico dello stesso.

7. Servizi abbinati

Chiamata di emergenza automatica

Al verificarsi di un **incidente** la Drive Box, sempre che vi sia copertura da parte della rete cellulare, invia un segnale di allarme verso la Centrale Operativa che effettua immediatamente una chiamata verso il numero di cellulare comunicato dal **Contraente** in fase di emissione del contratto. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura telefonica, vengono comunque attivate tutte le procedure per inviare i soccorsi direttamente sul luogo dell'evento.

Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa

Il servizio consente di proteggere l'**Assicurato** da richieste danni inesistenti o da incidenti mai avvenuti. Infatti, con la certificazione dei dati, l'**Assicurato** può sapere con esattezza se si sono verificati o meno degli incidenti in cui si sostiene sia stato coinvolto.

Il partner tecnologico può fornire un dato certificato relativo alla sola posizione ed allo stato del **veicolo** assicurato (acceso o spento) in un determinato momento per documentare eventuali contestazioni di multe o **sinistri**.

Il **Contraente** potrà formulare espressa richiesta tramite i seguenti canali:

- contatto telefonico al numero verde 800-746688
- e-mail: servizioclienti@octotelematics.com
- PEC: octotelematics@legalmail.it
- Fax: 199-119933

Servizio ricerca veicolo in caso di furto

Constatato il furto del **veicolo**, il Cliente può contattare telefonicamente la sala operativa al numero verde dedicato 800 662424 (dall'estero: +39 0651607253) per comunicare il furto del proprio **veicolo** e attivare le procedure per la ricerca del mezzo.

Di seguito come procedere:

- gli operatori specializzati della sala operativa di sicurezza del partner tecnologico, attiva h24 e rispondente alle norme vigenti in materia di recupero dei veicoli rubati emanate dal Ministero degli Interni (TULPS), attivano il processo di ricerca dell'auto con appositi applicativi informatici con base cartografica europea;
- l'operatore gestisce sia la localizzazione del **veicolo** in tempo reale, sia i contatti con le Forze dell'Ordine e, in caso di necessità, attiva l'intervento per il recupero del **veicolo** e riconsegna al legittimo proprietario comunicando successivamente l'esito dell'attività al cliente.

Find my car

Il servizio consente di ottenere la posizione dell'autovettura. La richiesta deve essere effettuata tramite il telefono cellulare indicato nel contratto di abbonamento, inviando un sms al Centro Servizi del partner tecnologico al Numero + 39 339 9943201 con scritto "POS-Targa **veicolo**" (Esempio: POS-AA333CC). Il Centro Servizi, ricevuta la richiesta, inoltrerà in risposta un SMS contenente la posizione della vettura indicandone l'indirizzo, la località, l'ora ed il numero del saldo delle richieste residue disponibili.

Il servizio decorre dalle ore 24:00 del giorno successivo all'attivazione dell'apparato GPS ed è fruibile solo in caso di validità del contratto. Sono disponibili 30 richieste per anno assicurativo. Il Cliente può acquistare ulteriori crediti di richiesta accedendo all'area Clienti del sito web del partner tecnologico con pagamento tramite carta di credito. I tempi di ricezione della richiesta e della risposta sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete telefonica.

Art. B. 17 Stato OFF sulla Garanzia R.C. Auto

Descrizione dello stato OFF

Il Contraente, durante tutto il periodo di durata del contratto, ha la possibilità di impostare lo stato OFF sulla Garanzia R.C. Auto, sospendendo la copertura per un numero massimo di 30 giorni, attivabili anche singolarmente.

Se presenti nel contratto, rimangono pienamente operanti le Garanzie diverse dalla R.C. Auto. La Garanzia R.C. Auto può essere impostata nello stato OFF su richiesta del Contraente, mediante l'utilizzo dell'APP My AXA o in alternativa attraverso l'Area Clienti prevista sul sito istituzionale www.axa-mps.it.

Nel caso in cui non si possa procedere con le modalità sopra descritte, il Contraente può fare la richiesta chiamando lo Smart Center al numero 800 231 187, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

La decorrenza dello stato OFF sarà operativa dalle ore e dal giorno indicati nell'appendice.

In tutti i casi, alla fine del processo di **attivazione**, verrà emessa un'appendice contrattuale che **attesterà l'inizio dello stato OFF** della Garanzia R.C. Auto.

Come si disattiva lo stato OFF

Lo stato OFF può essere disattivato su richiesta del contraente mediante la stessa procedura sopra descritta nel paragrafo "**Come si attiva lo stato OFF**".

La decorrenza dello stato OFF sarà operativa dalle ore e dal giorno indicati nell'appendice.

Alla fine del processo di **disattivazione**, verrà emessa un'appendice contrattuale che **attesterà la fine dello stato OFF** della Garanzia R.C. Auto.

Avvertenze per il Contraente

- Il Contraente, o chi ha accesso alle credenziali per accedere alle piattaforme on-line predisposte per impostare lo stato OFF della Garanzia R.C. Auto, è tenuto sempre a verificare che sia stato disattivato lo stato OFF prima di utilizzare il veicolo.
- Qualora la Garanzia R.C. Auto si trovi in stato OFF, lo stesso viene disattivato in automatico nei seguenti casi:
 - allo scadere dei 30 giorni di utilizzo;
 - alla sostituzione del contratto.

Visibilità dei giorni residui di stato OFF

Il numero dei giorni attivati e quelli ancora da attivare (residui), sono visibili in tempo reale su tutte le piattaforme predisposte (APP My AXA, Area Clienti prevista sul sito istituzionale www.axa-mps.it).

Cosa succede in caso di sinistro con la Garanzia R. C. Auto in stato OFF

AXA MPS Danni in caso di sinistro R.C. Auto con responsabilità totale o parziale applica una franchigia nei confronti del Contraente.

La franchigia non è operante nel caso in cui l'assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante e sempre che tale circostanza sia comprovata da denuncia fatta alle Autorità competenti.

AXA MPS Danni conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

Le altre Garanzie diverse dalla Garanzia R.C. Auto

Le altre Garanzie, se presenti nel contratto, restano sempre operanti anche nel periodo di stato OFF della Garanzia R. C. Auto.

Le Garanzie Kasko e Collisione mantengono validi gli effetti anche nel caso in cui AXA MPS Danni abbia richiesto il pagamento della franchigia nei confronti del Contraente, prevista nel paragrafo

Calcolo del rimborso alla scadenza del contratto

L'utilizzo dei giorni di stato OFF della Garanzia R.C. Auto determina un rimborso a fine contratto da utilizzare per il pagamento della proposta di rinnovo emessa.

Il periodo di osservazione dei giorni di stato OFF necessari per generare il rimborso al Cliente è costituito dai seguenti periodi:

- **1° periodo di osservazione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **periodi di osservazione successivi:** hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.

Al termine del periodo di osservazione in esame, viene generato il rimborso che viene determinato attraverso il seguente calcolo:

$$\text{Rimborso} = \left(\frac{\text{premio annuo imponibile pagato della Garanzia R.C. Auto in vigore al momento del termine del periodo di osservazione}}{360} \right) \times \text{numero di giorni di stato OFF}$$

In quali casi non viene generato il rimborso a fine contratto

Il rimborso non verrà calcolato e perciò non sarà possibile usufruirne in fase di rinnovo del contratto nei seguenti casi:

- a) numero giorni di stato OFF non valorizzato;
- b) in caso di risoluzione anticipata del contratto.

In quali casi non è consentita l'attivazione dello stato OFF

Non è consentita l'impostazione dello stato OFF sui contratti che assicurano:

- i taxi;
- i veicoli ad uso noleggio libero o con conducente;
- i rimorchi;
- le roulotte.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura Responsabilità Civile Auto

Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art B.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Responsabilità Civile Auto	Massimali previsti in polizza.	=====
Ricorso terzi da incendio	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 700.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====
Circolazione nelle aree aeroportuali	La garanzia è prestata con il limite dei massimali indicati in polizza fino al massimo di € 10.000.000, ⁰⁰ per ogni sinistro.	=====

Estensioni della garanzia R.C.A. sempre comprese (Art. B.2.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
a) Responsabilità Civile dei trasportati	La garanzia è prestata con il limite di € 500.000, ⁰⁰ nell'ambito del massimale RCA per sinistro previsto in polizza.	=====

Tabella 2 - Ulteriori garanzie Responsabilità Civile Auto

Garanzia complementare – R.C.A. PLUS (Art. B.4)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 300.000, ⁰⁰ per ogni sinistro. Limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, la garanzia opera con il limite di € 15.500, ⁰⁰ .	=====

Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. B.5)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Danni causati da veicolo non assicurato	La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro.	=====

Condizioni R.C.A.		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Forma tariffaria "Bonus-Malus" (Art. B.13)	Massimali previsti in polizza.	=====
Forma tariffaria "Fissa" (Art. B.14)	Massimali previsti in polizza.	=====
Guida esperta (Art. B.11)	Massimali previsti in polizza.	In caso di inosservanza delle condizioni previste AXA MPS Danni, in presenza di un sinistro, eserciterà diritto di rivalsa sino ad un massimo di € 2.000,00.

Telematica (Art. B.16)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Formula Drive Box	Massimali previsti in polizza.	È prevista una rivalsa di € 500,00 o di € 1.000,00 nei casi previsti dal paragrafo denominato "Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al contraente".

Stato OFF sulla Garanzia R.C. Auto (Art. B.17)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Responsabilità Civile Auto	Massimali previsti in polizza.	È prevista una franchigia fino a € 5.000,00 in caso di sinistro R.C. Auto in caso di responsabilità totale o parziale

Garanzie per i Danni al veicolo

Le garanzie previste in questa Sezione sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

Avviso Eventi Naturali - Prometeo

AXA MPS è in grado di avvisare il contraente dell'approssimarsi di eventi atmosferici e catastrofali, nel quadro delle iniziative di tutela degli interessi protetti dal contratto.

Detto avviso consente al destinatario di ricevere informazioni circa il sopraggiungere di un evento di particolare severità nel luogo di residenza del proprietario dei beni dichiarati in polizza, potenzialmente incidente su di essi e afferente alle garanzie prestate.

Ad evento concluso, nell'area effettiva di accadimento, verrà inviata una comunicazione di caring con le medesime modalità.

I parametri utilizzati, in particolare in termini di probabilità ed intensità dell'evento sono mutuati dalle conoscenze disponibili da fonti pubbliche, secondo le elaborazioni svolte dalla comunità scientifica.

L'informazione è fornita compatibilmente con gli strumenti tecnologici forniti da soggetti terzi (rete internet o telefonica).

L'avviso (gratuito) si prefigge lo scopo di consentire al contraente di adottare misure di protezione dei beni, in quanto ragionevolmente possibili.

In ogni caso, l'avviso non determina obblighi (neppure di mezzi) in capo alle parti del contratto, poiché:

non rientra nelle prestazioni dell'assicurazione stipulata;

non costituisce presupposto per l'attivazione dell'obbligo di salvataggio (Art. 1914), ancorché riconducibile ai generali impegni delle Parti alla leale collaborazione.

Per maggior chiarezza, **l'assenza di avviso** e il **mancato ricovero del bene**, nonché il **sostentimento di spese per l'avviso**, il **ricovero** o le **misure di protezione particolari** eventualmente adottate:

- non determinano responsabilità in capo al Contraente o all'impresa assicuratrice;
- non producono obblighi di rimborso o ristoro di qualsivoglia natura;
- non costituiscono inadempienza contrattuale,
- non riducono le portate delle garanzie e le relative liquidazioni dei sinistri.

L'attivazione o la disattivazione della funzionalità vengono comunicati al Contraente al recapito indicato in Polizza.

Il Contraente, in qualunque momento, può attivare o disattivare, a sua discrezione, l'invio dell'avviso.

COSA ASSICURO

Art. C.1 – Incendio

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo assicurato**, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella **somma assicurata**.

Art. C.2 – Furto

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** della perdita del **veicolo** o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al **veicolo** nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.

Art. C.3 – Protezione Plus

Pacchetto di garanzie che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti dell'assicurato:

a. Soccorso vittime della strada

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del **veicolo** indicato in **polizza** determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

b. Garanzia bagagli

Nel caso di incendio o di **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente del **veicolo** indicato in **polizza AXA MPS Danni** rimborsa i danni ai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) a bordo del **veicolo** indicato in **polizza**, di proprietà dell'**Assicurato** o dei trasportati.

C. Trasporto in ambulanza

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del Conducente e/o dei trasportati del **veicolo** indicato in **polizza**, in caso di **incidente** da circolazione.

d. Rimborso spese recupero "punti patente"

AXA MPS Danni rimborsa il costo del corso d'aggiornamento - sostenuto dall'**Assicurato** (purché persona fisica) del **veicolo** indicato in **polizza** - necessario per il recupero dei punti patente in conseguenza di violazioni di articoli del Nuovo Codice della strada avvenute successivamente all'acquisto della presente garanzia, che hanno provocato una decurtazione dei punti patente introdotti dal Decreto Legislativo 15/01/2002, n. 9.

La garanzia opera a condizione che venga documentato quanto segue:

- che il punteggio assegnato alla patente al momento della stipulazione del contratto era superiore a 10 punti e che lo stesso è sceso sotto tale soglia successivamente;
- che il titolare della patente ha regolarmente frequentato il corso d'aggiornamento organizzato da autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

e. Duplicazione patente di guida

AXA MPS Danni rimborsa le spese per ottenere il duplicato della patente dell'**Assicurato** e dei suoi famigliari conviventi nel caso della sua perdita totale a seguito di incendio, furto o rapina del **veicolo** assicurato.

f. Danni al box o rimessa

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa, di proprietà del **Contraente** o del proprietario del **veicolo** indicato in **polizza**, in conseguenza di incendio, **esplosione** o **scoppio** del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del **veicolo** stesso.

g. Rimborso spese di parcheggio e custodia

In caso di perdita totale del **veicolo** indicato in **polizza** conseguente a furto, rapina, **incendio** od **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, **AXA MPS Danni** rimborsa le spese sostenute dall'**Assicurato** per il parcheggio e la custodia del **veicolo** indicato in **polizza** disposti dall'Autorità.

h. Rimborso spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del **veicolo** indicato in **polizza** conseguente a furto, rapina, incendio od **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, **AXA MPS Danni** le spese di immatricolazione di un **veicolo** con le stesse caratteristiche.

È equiparato alla perdita totale del **veicolo** ogni danno che sia pari o superiore all'80% del **valore commerciale** del **veicolo** stesso al momento del **sinistro**.

i. Rimborso spese documenti a seguito di sinistro

In caso di danno totale indennizzabile a termini di **polizza**, **AXA MPS Danni** rimborsa le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti da **AXA MPS Danni** per la **liquidazione** del danno.

l. Rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del **veicolo** indicato in **polizza** conseguente a furto, rapina, incendio od **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, **AXA MPS Danni** rimborsa la quota della tassa di proprietà relativa al periodo che intercorre tra la data del **sinistro** e la data di scadenza dell'imposta pagata.

È equiparato alla perdita totale del **veicolo** ogni danno che sia pari o superiore all'80% del **valore commerciale** del **veicolo** stesso al momento del **sinistro**.

m. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio del sistema antifurto del **veicolo** indicato in **polizza**, **AXA MPS Danni** rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto.

n. Rimborso targa

In caso di perdita della targa del **veicolo** indicato in **polizza**, a seguito di **incidente** della circolazione con responsabilità del Conducente, o furto o rapina della stessa, **AXA MPS Danni** rimborsa le spese di reimmatricolazione del **veicolo**.

o. Ripristino dotazioni di sicurezza

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute per ripristinare gli airbags ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza del **veicolo** indicato in **polizza** in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad **incidente** della circolazione.

p. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione (per autovetture)

In caso di furto o rapina del **veicolo** indicato in **polizza**, indennizzabile a termini di contratto, e del successivo ritrovamento dello stesso, **AXA MPS Danni** rimborsa le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del **veicolo**.

Art. C.4 – Cristalli

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'**Assicurato** per la sostituzione o riparazione dei cristalli del **veicolo** assicurato dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale come declinato nel successivo articolo C.5 - Eventi naturali.

Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del **veicolo** e comunque non installati successivamente dall'**Assicurato**) presenti sull'autovettura al momento del **sinistro**. Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.

Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata (sia per le sostituzioni effettuate nei centri autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** sia nei centri non convenzionati) a una sola volta per anno assicurativo.

Art. C.5 – Eventi naturali

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di:

- grandine, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
- pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), valanghe e slavine, fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, allagamenti, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti o cedimento del terreno, caduta di alberi, e di pietre purché in conseguenza di eventi sopraindicati.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella **somma assicurata**.

In caso di danno parziale non si applicherà il **degrado d'uso** dovuto all'invecchiamento del **veicolo** salvo che per la batteria, gli pneumatici, l'impianto di scarico.

Art. C.6 – Minicollisione

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura indicata in **polizza** a seguito di collisione con altri veicoli identificati appartenenti a persone identificate.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella **somma assicurata**.

Art. C.7 – Kasko

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura indicata in **polizza** a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento, uscita di strada. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta di alberi e sassi.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella **somma assicurata**.

Art. C.8 – Atti vandalici e eventi sociopolitici

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di:

- atti vandalici o dolosi di **terzi**;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

Garanzie per i Danni al Veicolo

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella **somma assicurata**.

In caso di danno parziale non si applicherà il **degrado d'uso** dovuto all'invecchiamento del **veicolo** salvo che per la batteria, gli pneumatici, l'impianto di scarico.

Art. C.9 - Danni causati da animali selvatici o randagi

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di collisione con animali selvatici o randagi.

Art. C.10 - Estensioni di garanzia

Art. C.10.1 - Ricorso terzi da incendio

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia **incendio**)

AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** dall'**incendio** (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del **veicolo** indicato in **polizza** quando lo stesso non è in circolazione.

La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da **AXA MPS Danni** per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Non sono considerati **terzi**:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. **AXA MPS Danni** non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia forma "Rischio comune" (cumulo dei massimali assicurati) con analoga copertura presente nella RCA Plus sempreché questa garanzia sia indicata in **polizza**, nonché con quanto disposto dal comma 1 dell'Art. B.1 - La Responsabilità Civile Auto - Garanzia base.

Art. C.10.2 - Estensione della garanzia Furto

AXA MPS Danni risponde anche:

- dei danni materiali e diretti subiti dalla carrozzeria del **veicolo** assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina;
- dei danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del **veicolo** suddetto;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria che si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE PER I DANNI AL VEICOLO

(OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. C.11 - Opzione Cristalli Plus

La portata della Garanzia **Cristalli** viene estesa al tetto panoramico e prevede l'eliminazione del:

- limite massimo di indennizzo;
- limite di una sostituzione per anno assicurativo del parabrezza anteriore.

Art. C.12 - Estensione Terremoto

La portata della Garanzia **Eventi naturali** viene estesa ai danni materiali e diretti arrecati al tuo **veicolo** derivanti da terremoto, quando l'evento sia riscontrato su una pluralità di enti assicurati o non.

COSA NON ASSICURO

Art. C.13 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende:

- i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, del **proprietario del veicolo**, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del **veicolo** stesso;
- i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
- i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
- i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i danni determinati da mancato uso del **veicolo** e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al **veicolo** modifiche, aggiunte o miglioramenti;
- i danni derivanti dalla partecipazione del **veicolo** a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. C.14 - Ulteriori Esclusioni specifiche per Garanzia

Ferme le Esclusioni previste dall'art. C.13 - Esclusioni Garanzie per i Danni al veicolo, sono inoltre esclusi:

a. per la garanzia Incendio:

- I danni causati da bruciature non seguite da incendio;
- I danni agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

b. per la garanzia Furto:

- l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
- il furto o la rapina commessi dai dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

c. per la garanzia Protezione Plus:

- **Garanzia bagagli:** Sono esclusi in ogni caso denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

- **Rimborso imposta di proprietà:** Sono escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

d. per le garanzie Cristalli e Cristalli Plus:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;

Garanzie per i Danni al Veicolo

- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici o dolosi;
- i danni determinati ad altre parti del **veicolo** a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni.

e. per la garanzia Eventi naturali:

I danni da circolazione.

f. per la garanzia Minicollisione:

La garanzia non opera:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il **veicolo** è condotto con targa prova;
- se il **veicolo** è fornito in locazione o noleggio;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad **incendio, esplosione o scoppio**;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale;
- se il Conducente al momento del **sinistro** era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall'**Assicurato** o partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle ruote, cerchi, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
- causati da cose od animali trasportati sul **veicolo**, nonché, da operazioni di carico e scarico;
- determinati da vizi di costruzione.

g. per la garanzia Kasko:

La garanzia non opera:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il **veicolo** è condotto con targa prova;
- se il **veicolo** è fornito in locazione o noleggio;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad incendio, esplosione o scoppio;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale;
- se il Conducente al momento del **sinistro** era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall'**Assicurato** o partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle ruote, cerchi, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
- causati da cose od animali trasportati sul **veicolo**, nonché, da operazioni di carico e scarico;
- determinati da vizi di costruzione.

h. per la garanzia Atti vandalici e eventi sociopolitici:

I danni da circolazione.

Esclusioni relative all'art. C.10.1 - Ricorso terzi da incendio

- I danni alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- I danni da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

COME MI ASSICURO**Art. C.15 - Somma assicurata**

Il **veicolo** si intende assicurato al completo degli **accessori** di serie e degli **apparecchi audiofono-visivi** purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato.

Gli **accessori** non di serie si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d'acquisto del **veicolo**.

La **somma assicurata** si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in **polizza**, e deve corrispondere al valore del **veicolo** come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Relativamente alle garanzie **Minicollisione** e **Danni causati da animali selvatici o randagi**, la garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**, cioè senza l'applicazione del **degrado d'uso** con i limiti indicati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Art. C.16 - Adeguamento della somma assicurata e del premio

In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del **veicolo** assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da **AXA MPS Danni**, viene adeguato automaticamente a quello di mercato con conseguente modifica del **premio** relativo. Previa specifica richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** si impegna ad adeguare manualmente il valore del **veicolo** assicurato e conseguentemente, a procedere alla modifica del **premio** relativo.

Art. C.17 - Adeguamento del premio della Garanzia Kasko

Il **premio** della garanzia **Kasko** è calcolato in proporzione di quello stabilito in **polizza** per la garanzia **RCA**, cui è strettamente abbinata. Pertanto in occasione di ogni scadenza annuale successiva alla stipula del contratto viene automaticamente adeguato ad esso.

Art. C.18 - Condizioni particolari Furto

Valide solo se espressamente richiamate in **polizza**.

Art. C.18.1 - Antifurto satellitare

Il **Contraente** o l'**Assicurato** dichiara che l'autovettura assicurata è protetta da **antifurto satellitare** regolarmente installato dalla casa costruttrice del **veicolo**. È ammessa l'installazione effettuata da tecnici specializzati ed ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'antifurto.

In caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato**, su richiesta di **AXA MPS Danni**, si impegna a fornire prova scritta rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell'operatività per l'autovettura assicurata del sistema satellitare al momento del **sinistro**. Il **Contraente** o l'**Assicurato** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione dell'esistenza e validità del contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell'abbonamento od altra documentazione equipollente).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** deve comunicare alla centrale di telesorveglianza il furto del veicolo entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto e autorizza **AXA MPS Danni** a in-

Garanzie per i Danni al Veicolo

terpellare la centrale di tele sorveglianza per reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti all'evento e nei giorni successivi.

Il costo dell'installazione, della manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di tele sorveglianza è sempre a carico dell'**Assicurato**.

I dati personali comuni e sensibili eventualmente forniti ad **AXA MPS Danni** dalla centrale di tele sorveglianza sono oggetto di trattamento per le finalità connesse alla gestione del **sinistro** (come disciplinato dall'Art. A.18 - Tutela della Privacy).

La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. A.3 - Dichiarazioni del Contraente e comporta l'applicazione di uno scoperto come previsto nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

In polizza deve essere richiamata la "Condizione Particolare 01".

Art. C.18.2 - Ricovero veicolo

Il **Contraente** dichiara di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente l'autovettura assicurata, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarla abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.

In caso di furto il **Contraente** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. **In polizza deve essere richiamata la "Condizione Particolare 02."**

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Tabella 1 - Copertura per i danni al veicolo

Garanzia Incendio (Art C.1)		
Garanzia	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Incendio	La somma assicurata indicata in polizza	=====

Garanzia Furto (Art C.2)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Furto	La somma assicurata indicata in polizza	Per ogni sinistro è previsto lo scoperto indicato in polizza con il minimo di: <ul style="list-style-type: none"> • € 150,00 per i veicoli fino 16 CV fiscali; • € 300,00 per i veicoli oltre 16 CV fiscali; Gli scoperti e i minimi sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzia Protezione Plus (Art. C. 3)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Soccorso vittime della strada	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Danni ai bagagli	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Trasporto in ambulanza	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300,00 per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Rimborso delle spese per il recupero dei “punti patente”	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 250,00 e nel limite di una volta per anno assicurativo.	=====
Duplicazione patente di guida	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100,00 per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Danni al box o rimessa	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 5.200,00 per sinistro e per anno assicurativo .	=====

Garanzie per i Danni al Veicolo

Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Rimborso spese di parcheggio e custodia	La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5, ⁰⁰ al giorno e fino al massimo di indennizzo di € 150, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Rimborso spese di immatricolazione	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Rimborso spese documenti a seguito di sinistro	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Rimborso imposta di Proprietà	La garanzia rimborsa la quota dell'imposta per il periodo che intercorre tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata.	=====
Perdita delle chiavi	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Rimborso targa	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Ripristino dotazioni di sicurezza (airbag e pretensionatori delle cinture di sicurezza)	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 500, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====
Rimborso spese di lavaggio e disinfezione	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 100, ⁰⁰ per sinistro e per anno assicurativo.	=====

Garanzia Cristalli (Art. C.4)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Cristalli	<p>La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 350,⁰⁰ per sinistro, che non viene applicato se la riparazione dell'auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.</p> <p>La sostituzione integrale del parabrezza anteriore è limitata a una volta per anno assicurativo.</p>	<p>Per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 100,⁰⁰.</p> <p>La franchigia prevista non viene applicata se la riparazione dell'auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.</p>

Garanzia Eventi naturali (Art. C.5)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Eventi naturali	In caso di danno parziale per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico viene applicato il degrado d'uso.	Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzia Mini collisione (Art. C.6)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Minicollisione	La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con un limite massimo di indennizzo pari ad € 3.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo.	Per ogni sinistro viene applicata la franchigia prevista in polizza. La franchigia è ridotta del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzia Kasko (Art. C.7)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Kasko	La somma assicurata indicata in polizza	Per ogni sinistro, è previsto lo scoperto indicato in polizza con il minimo di: <ul style="list-style-type: none"> • € 250,00 per i veicoli fino 16 CV fiscali; • € 500,00 per i veicoli oltre 16 CV fiscali. Lo scoperto e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzia Atti vandalici e eventi sociopolitici (Art. C.8)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Atti vandalici e eventi sociopolitici	Per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico viene applicato il degrado d'uso	Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi (Art. C.9)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Danni causati da animali selvatici o randagi	La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con il limite massimo di indennizzo di € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo e senza l'applicazione del degrado d'uso dovuto all'invecchiamento del veicolo.	Per ogni sinistro vengono applicati lo scoperto e il minimo indicati in polizza. Lo scoperto e il minimo sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Garanzie per i Danni al Veicolo

Estensione della garanzia Incendio (Art. C.10.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Ricorso terzi da incendio	La garanzia è prestata con il limite massimo di €100.000,00 per ogni sinistro.	=====

Tabella 2 - Ulteriori garanzie per la Copertura per i danni al veicolo

Opzione Cristalli Plus (Art. C.11)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Opzione Cristalli Plus	La garanzia è estesa al tetto panoramico fino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.	Per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 100,00. La franchigia prevista non viene applicata se la riparazione dell'auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Estensione Terremoto (Art. C.12)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Estensione Terremoto	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 10.000,00.	Per ogni sinistro è previsto lo scoperto e/o il minimo indicati in polizza. Gli scoperti e minimi sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA MPS Danni.

Condizioni particolari (Art. C.18.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Antifurto satellitare		Inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 30% sull'indennizzo.

La garanzia prevista in questa Sezione è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

COSA ASSICURO

Art. D.1 - Infortuni del Conducente

AXA MPS Danni assicura il Conducente del **veicolo** indicato in **polizza** per gli **infortuni** subiti:

- in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il **veicolo** indicato in **polizza** in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal **veicolo** stesso.

Art. D.2 - Morte e Invalidità permanente da Infortunio

a.: Morte: se l'**infortunio** ha per conseguenza la morte, **AXA MPS Danni** corrisponde la **somma assicurata** indicata in **polizza** agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra di loro.

b: Invalidità permanente: se l'**infortunio** ha per conseguenza una "Invalidità permanente", **AXA MPS Danni** corrisponde un **indennizzo** calcolato sulla somma assicurata come indicato nella Tabella dei Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all'allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30/06/1995 INAIL e successive modifiche e/o integrazioni riportato nella Tabella 7 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente, della Sezione G – Norme che regolano il sinistro.

Art. D.3 - Estensione di garanzia

Durante la guida sono compresi in garanzia anche gli **infortuni** derivanti da:

- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- ernie addominali traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- colpo di sonno, stato di malore, vertigine o incoscienza;
- imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'**Assicurato** non ne abbia preso parte attiva;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti.

Art. D.4 - Somma assicurata

Le **somme assicurate** sono quelle indicate in **polizza** e rappresentano il massimo indennizzabile per gli **infortuni** riguardanti il caso di "Morte" o quello di "Invalidità permanente".

COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE (OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. D.5 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

AXA MPS Danni, in caso di **infornio** indennizzabile, rimborsa all'**Assicurato** le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del **sinistro** per le prestazioni di seguito indicate:

- a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- c) rette di degenza;
- d) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;
- e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
- f) trasporto sanitario dell'**Assicurato**, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al **sinistro**.

Nel caso in cui l'**Assicurato** si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", **AXA MPS Danni** rimborsa le spese non riconosciute dal Servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'**Assicurato** per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'**Assicurato** fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

La **somma assicurata** indicata in **polizza** è il massimo rimborso per persona per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Art. D.6 - Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio

In caso di **infornio** indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l'**Assicurato** non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza, **AXA MPS Danni** corrisponde una diaria che decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.

Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero.

In caso l'**Assicurato** riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, **AXA MPS Danni** corrisponde la diaria per un periodo massimo di:

- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.

In caso l'**Assicurato** sia soggetto ad intervento di osteosintesi, **AXA MPS Danni** corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro. In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro. La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.

COSA NON ASSICURO

Art. D.7 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza.

Art. D.8 - Cosa NON è assicurato

L'assicurazione non comprende:

- gli infortuni determinati o agevolati da dolo dell'**Assicurato**.

L'assicurazione non comprende inoltre gli **infortunati** derivanti da:

- guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto dall'Art. D.3 - Estensioni di garanzia;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'**Assicurato**;
- infarti miocardici;
- ernie, fatto salvo quanto previsto dall'Art. D.3 - Estensioni di garanzia.

L'assicurazione non opera:

- per le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;
- le conseguenze dell'**infortunio** che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

COME MI ASSICURO

Art. D.9 - Limiti di età

L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età.

Infortunati del Conducente

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Infortuni del conducente (Art.D.1)			
Garanzia	Percentuale di Invalidità Permanente accertata	Limite di indennizzo	Scoperto o Franchigia
Morte		Massimale previsto in polizza	=====
Invalidità permanente	Fino al 20%	Percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia	Franchigia del 5%
Invalidità permanente	Superiore al 20% e fino al 60%	Percentuale accertata applicata sulla somma assicurata, senza applicazione della franchigia	=====
Invalidità permanente	Superiore al 60% e fino all'80%	Il 100% della somma assicurata, senza applicazione della franchigia	=====
Invalidità permanente	Superiore all'80%	Il doppio della somma assicurata, senza applicazione della franchigia	=====

Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio (Art.D.6)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio	E' prevista una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,00 per un periodo massimo di 180 giorni	=====

Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (Art. D.5)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Rimborso spese di cura da infortunio	Massimale previsto in polizza.	In assenza di ricovero, intervento chirurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 per sinistro e per persona.
Trasporto sanitario	La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 2.000,00 per sinistro.	In assenza di ricovero, intervento chirurgico o gessatura, per ogni sinistro è previsto lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,00.

Premessa

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da **AXA MPS Danni** a: Inter Partner Assistance S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance) Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero Verde 800 300 433 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39. 06 421 157 45 (per chiamate dall'estero)

Fax +39. 06 47 40 742

Le prestazioni garantite da **AXA MPS Danni** sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia prevista in questa SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

La garanzia opera sulla base delle seguenti condizioni, valide per le seguenti formule di copertura: "Assistenza" e "Assistenza Plus".

COSA ASSICURO**Art. E.1 - Validità e operatività delle prestazioni di assistenza**

Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di **guasto, incidente, incendio**, furto, atto vandalico e sono valide per il **veicolo** assicurato nei seguenti casi:

- sempre, mediante il contatto telefonico con la **Centrale operativa**, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- con il limite di 3 **sinistri** per **veicolo** e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **sinistro**;
- entro il limite del **massimale** previsto per ciascun tipo di prestazione;
- con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'**Assicurato** soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.

Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** viene richiamato entro le successive 48 ore.

Nel caso in cui l'**Assicurato** si trovi all'estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

Art. E.2 - Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera. Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**, le cui sigle internazionali, indicate in **Carta Verde**, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del **veicolo** a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del **veicolo** si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell'elenco sopra riportato.

Art. E.3 - Garanzia Assistenza base – Le prestazioni

La **Centrale operativa**, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del **veicolo** e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24, tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate negli appositi articoli.

La **Centrale operativa**, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed impreveduto che ha dato origine al **sinistro**. La **Centrale operativa** stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

a) Informazioni

Mediante la **Centrale operativa**, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari delle case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari, tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di **Guasto**, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), **Incidente**, **Incendio**, Atto vandalico, che comportano l'immobilizzo del **veicolo** coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della **Centrale operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza e tiene a proprio carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage**: se il **veicolo** può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance ve-

tifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.

- **Traino:** se il **veicolo** non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'**Assicurato**, presso l'officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il **veicolo** viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'autosoccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un'officina meccanica, l'**Assicurato** rinuncerà all'eventuale "secondo traino" presso un'officina, per effettuare le riparazioni del caso.

In caso di indisponibilità del **veicolo** trainante, agganciato a roulotte o rimorchio per campeggio, dovuta a **Guasto**, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), **Incidente**, **Incendio**, Atto vandalico, AXA Assistance organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo, in attesa che il **veicolo** trainante sia riparato o ritrovato.

- **Recupero difficoltoso:** se il **veicolo** è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.

L'intervento è effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi.

Si specifica che:

- la prestazione "soccorso stradale" opera a condizione che il **veicolo**, al momento del **sinistro**, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- nel **massimale** per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'autosoccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono incluse anche le eventuali spese di custodia del **veicolo** presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di **AXA MPS Danni** per la custodia del **veicolo**;
- in caso di **guasto** o **incidente** avvenuto in autostrada, l'operatore della **Centrale operativa** fornisce informazioni specifiche all'**Assicurato**.

c) Taxi sul luogo di fermo

La **Centrale operativa** può organizzare, per l'**Assicurato** che abbia richiesto il "soccorso stradale", un servizio di accompagnamento con taxi o **veicolo** a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da Axa Assistance di autosoccorso, per permettere all'**Assicurato** di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione. A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'autosoccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del **veicolo**, così come previsto

dalla prestazione “spese di albergo”;

- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'**Assicurato** rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione “Rientro al domicilio/prosecazione del viaggio”;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'**Assicurato** usufruisca della prestazione “auto sostitutiva”.

AXA Assistance tiene a proprio carico i costi relativi indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla **Centrale operativa**, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

d) Spese di soggiorno (garanzia valida ad oltre 100 km, dal **domicilio** abituale dell'**Assicurato**)

In caso di **Guasto**, danno conseguente a Furto parziale o tentato, **Incidente**, **Incendio**, Atto vandalico che comportano un immobilizzo del **veicolo**, ovvero se il **veicolo** non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni.

In caso di furto totale AXA Assistance tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino ad un massimo di 3 giorni.

Si specifica che:

- in caso di furto totale si richiede all'**Assicurato** di presentare alla **Centrale operativa** la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del **veicolo**;

e) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal **domicilio** abituale dell'**Assicurato**)

In caso di **guasto**, danno conseguente a furto parziale o tentato, **incidente**, **incendio**, atto vandalico che comportino un immobilizzo del **veicolo**, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'**Assicurato** e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'**Assicurato** ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o la prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un soggiorno.

Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo in classe turistica, treno in prima classe o fornendo all'**Assicurato**, in Italia, un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Si specifica che:

- al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all'**Assicurato** di presentare alla **Centrale operativa** la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;

- nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo in classe turistica o treno in prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri;
- l'eventuale auto sostitutiva è messa a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "auto sostitutiva".

f) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di **guasto**, danno conseguente a furto parziale o tentato, **incidente**, **incendio**, atto vandalico, avvenuto all'estero, il **veicolo** subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del **veicolo** in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il **veicolo**, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata. Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del **veicolo** (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla **Centrale operativa**).

Quanto precede vale anche in caso di furto quando il **veicolo** viene recuperato dopo il rientro dell'**Assicurato** in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.

g) Auto sostitutiva (garanzia valida solo in Italia)

Se il **veicolo assicurato** richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del **veicolo** in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di **guasto**, danno conseguente a furto parziale o tentato, **incidente**, **incendio**, atto vandalico, AXA Assistance mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.

Qualora al momento del **sinistro** il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l'effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.

In caso di furto totale del **veicolo**, la **Centrale operativa** mette a disposizione dell'**Assicurato** un'autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al **sinistro**.

L'**Assicurato** deve presentare alla **Centrale operativa** copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del **veicolo** a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

AXA Assistance, su specifica richiesta dell'**Assicurato**, organizza il servizio di ripresa e consegna del **veicolo** sostitutivo presso il domicilio o presso il luogo dove si trova l'**Assicurato**.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il **veicolo** sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la **Centrale operativa**, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;

Assistenza

- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- l'**Assicurato**, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del **veicolo**.

Servizio Delivery & Collection

Il cliente può richiedere che il **veicolo** sostitutivo venga messo a disposizione presso il suo **domicilio** o presso l'officina in cui viene svolta la riparazione. Se la società di noleggio incaricata non fornisce il servizio "Delivery & Collection" AXA Assistance invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del **veicolo** noleggiato.

h) Recupero del **veicolo** dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Nel caso la riparazione del **veicolo** necessiti più di 3 giorni o nell'eventualità di un ritrovamento del **veicolo** dopo un furto, la **Centrale operativa** supporta l'**Assicurato** per il recupero del **veicolo**, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le soluzioni alternative più idonee per il recupero:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il **veicolo** riparato si trovi ad oltre 100 Km dal **domicilio** abituale dell'**Assicurato**;
- un soccorso stradale, nel caso in cui il **veicolo** riparato si trovi entro 100 Km dal **domicilio** abituale dell'**Assicurato**; per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese sostenute.
- un taxi, nel caso in cui il **veicolo** riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l'**Assicurato** ha il proprio **domicilio** abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese sostenute.

i) Rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero dovuto ad **incidente** stradale, la **Centrale operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine. Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Sono a carico di AXA Assistance i costi sostenuti.

Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'**Assicurato** abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

j) Consulto medico telefonico

La **Centrale operativa**, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'**Assicurato** per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della **Centrale operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti: reperimento dei mezzi di soccorso;
 - reperimento di medici generici e specialisti;
 - localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
 - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
 - esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

k) Trasferimento/Rimpatrio sanitario

(prestazione valida all'estero)

Qualora il servizio medico della **Centrale operativa** consigli, a seguito di **infortunio** o malattia improvvisa dell'**Assicurato**, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la **Centrale operativa** organizza:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- l'assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario avviene, con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, se necessario, vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

AXA Assistance può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'**Assicurato**.

COME AMPLIARE LA GARANZIA ASSISTENZA BASE

(OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)

Art. E.4 - Garanzia Assistenza Plus – Le prestazioni**a) Soccorso stradale**

Le prestazioni riportate in questo paragrafo non rientrano nel **massimale** unico.

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di **Guasto**, Furto (compreso il danno conseguente a Furto parziale o tentato), **Incidente**, **Incendio**, Atto vandalico, che comportino l'immobilizzo del **veicolo** coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite su valutazione della **Centrale operativa** di AXA Assistance anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage** (riparazione del **veicolo** sul luogo dell'immobilizzo): se il **veicolo** in caso di **guasto** può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.
- **Traino**: in caso di **sinistro** la **Centrale operativa** organizza il traino del **veicolo** presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, oppure, in accordo con il cliente, presso un'officina generica in grado di riparare il **veicolo** purché questa ultima non si trovi ad una distanza chilometrica maggiore rispetto al punto di assistenza autorizzato. Il soccorso stradale è fornito, su valutazione della **Centrale operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il **veicolo** viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene

Assistenza

portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'autosoccorritore.

Qualora l'**Assicurato** indichi come destinazione un'officina in grado di riparare il **veicolo** più lontana del punto autorizzato della casa costruttrice, o un'altra destinazione, o nel caso in cui decida successivamente di spostare il **veicolo** presso un'altra officina, la **Centrale operativa** attiva la prestazione di "trasporto veicolo" che rientra tra le prestazioni della formula Assistenza Plus a **massimale** unico.

b) Prestazioni formula Assistenza Plus con massimale unico

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il **veicolo** assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l'**Assicurato**, impossibilitato all'utilizzo del **veicolo**, necessiti di ulteriore assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate nei limiti del massimale:

- informazioni;
- auto sostitutiva;
- recupero difficoltoso;
- rientro al domicilio;
- prosecuzione del viaggio;
- consegna o recupero auto riparata;
- autista sostitutivo;
- ricerca, prenotazione e spese di albergo;
- trasporto **veicolo** in Italia;
- invio pezzi di ricambio;
- anticipo spese riparazione **veicolo**;
- abbandono legale;
- anticipo cauzione civile e penale;
- assistenza legale;
- dissequestro del **veicolo**;
- rientro/assistenza figli minori;
- consulto medico;
- invio medico generico;
- servizio di accompagnamento o taxi.

c) Prestazioni mediche

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale, la **Centrale operativa** garantisce, qualora necessarie, le seguenti prestazioni mediche:

Consulto medico in viaggio

in caso di urgenza conseguente a **infortunio** o malattia improvvisa, il servizio medico della **Centrale operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, fornisce:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
 - reperimento dei mezzi di soccorso;
 - reperimento di medici generici e specialisti;
 - localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
 - modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
 - esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni e mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

Invio medico generico

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della **Centrale operativa** giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'**Assicurato**, la **Centrale operativa** invia un medico generico convenzionato sul posto. Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la **Centrale operativa** organizza il trasferimento in ambulanza dell'**Assicurato** presso il centro di primo soccorso più vicino. In caso di emergenza la **Centrale operativa** non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

d) Rimpatrio Salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** dovuto ad **incidente** stradale, la **Centrale operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese/città di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali/locali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

e) Rimpatrio veicolo dall'estero

Nel caso in cui il **veicolo** subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il **veicolo**, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il costo non rientra nel massimale unico.

COSA NON ASSICURO

Art. E.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'**Assicurato** risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque infortunio, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- f) circolazione stradale di veicoli non previsti in **polizza** (vedi Glossario: **veicolo** assicurato);
- g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- l) uso improprio del **veicolo** e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e re-lative prove;
- k) conduzione del **veicolo** da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del **veicolo** a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- l) conduzione del **veicolo** in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del **veicolo** al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);

Assistenza

- n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
- o) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);

La Centrale operativa non rimborsa:

- p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla **Centrale operativa**, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della **Centrale operativa**;
- q) le spese di riparazione (manodopera compresa) del **veicolo**, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la **Centrale operativa**, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del **veicolo**, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Si specifica che:

1. La **Centrale operativa** non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati.
2. Le prestazioni della formula Assistenza Plus sono garantite fino alla rimessa in funzione del **veicolo** coperto da assicurazione; le richieste dell'**Assicurato** legate al recupero del **veicolo** riparato devono pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del **veicolo**.
3. In caso di prestazione di assistenza, sono esclusi i veicoli:
 - con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
 - non assicurati per la copertura **RCA** obbligatoria;
 - adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi, i veicoli a tre ruote;
 - le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal **veicolo assicurato**.
4. Le prestazioni di assistenza non sono operanti:
 - se il **veicolo** si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
 - per immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
5. Assistenza Plus: in caso di auto sostitutiva si procede al noleggio di autoveicoli di cilindrata non inferiore a 1.200 cc e per periodi non superiori a 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui la **Centrale operativa** reputi opportuno una soluzione di noleggio differente. Il noleggio non è garantito
6. In caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione; la **Centrale operativa** sceglie la categoria alberghiera garantendo un minimo pari a 3 stelle;
7. Gli anticipi di spese/cauzione penale (arresto per fatti legati alla circolazione del **veicolo**) sono erogati esclusivamente all'estero e la garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la **Centrale operativa** ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'**Assicurato** deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa;
8. In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
9. Nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

Disposizioni e limitazioni

La **Centrale operativa** si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di **sinistro** o di sospendere in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

La **Centrale operativa** non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- mancato contatto con la **Centrale operativa** o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Inoltre, si specifica che:
 - a) la **Centrale operativa** non è ritenuta responsabile di:
 - ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'**Assicurato** o da chi per esso.
 - b) la **Centrale operativa** non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
 - c) la **Centrale operativa** opera al meglio nell'interesse dell'**Assicurato** e in una logica di ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con l'**Assicurato** si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
 - d) La prestazione non è operante:
 - nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della **Centrale operativa**;
 - quando un altro trasportato è in grado di guidare il **veicolo**;
 - nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel Paese in cui si trova l'**Assicurato**.

Art.E.6 - Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. E.5 - Esclusioni comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:

- **Rientro o prosecuzione del viaggio** (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di noleggio di un'autovettura, sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla **Centrale operativa**

- **Rimpatrio del veicolo dall'estero**

Sono esclusi i veicoli il cui **valore commerciale**, dopo il **sinistro**, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti **veicolo**, altri danneggiamenti da parte di **terzi** durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

- **Auto sostitutiva (garanzia valida solo in Italia)**

Sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe.

- **Rimpatrio della salma**

Sono escluse dalla prestazione le spese relative:

- alla cerimonia funebre e l'inumazione;
- all'eventuale recupero della salma;
- al soggiorno del familiare.

- **Trasferimento/Rimpatrio sanitario**

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della **Centrale operativa**, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludono all'**Assicurato** la continuazione del viaggio o del soggiorno;

Assistenza

- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

COME MI ASSICURO

Art. E.7 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza base

I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge. Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.

Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'**Assicurato** consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'**Assicurato**, organizzato dalla **Centrale operativa**, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'**Assicurato**, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e di versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, note, ecc.).

Art. E.8 - Limiti di esposizione – Garanzia Assistenza Plus

Il **massimale** unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del **veicolo** per le quali il **massimale** è illimitato sia per **sinistro** sia per numero di **sinistri** per anno.

In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il **massimale**, il costo è a carico dell'**Assicurato**. Tale eventuale eccedenza è comunicata dalla **Centrale operativa** al momento del **sinistro** con l'indicazione del relativo importo.

L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della **Centrale operativa** per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

In caso di erogazione della prestazione "auto sostitutiva" la **Centrale operativa** sostiene l'intero costo del noleggio e si riserva di chiedere all'**Assicurato** il rimborso della quota eventualmente eccedente il **massimale**.

Nei limiti del **massimale** previsto, le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, come quelli relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Nell'ambito della gestione del **sinistro** di assistenza, qualora si renda necessario lo spostamento di prenotazioni già effettuate dall'**Assicurato** o l'acquisto di nuova biglietteria in date diverse rispetto a quanto già acquistato, l'**Assicurato**, su richiesta di AXA Assistance, deve rendersi disponibile a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In assenza dei titoli di trasporto, l'**Assicurato** entro 3 mesi dal rientro, deve intraprendere le pratiche per il rimborso dei bi-

glietti di viaggio non utilizzati e versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

Condizioni Comuni Garanzia Assistenza Base e Garanzia Assistenza Plus		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. E.1)	Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro.	=====

Garanzia Assistenza Base (Art. E.3)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
b) Soccorso Stradale Traino per il recupero del veicolo e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 105,00 per evento.	=====
b) Soccorso Stradale Recupero difficoltoso	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero	=====
c) Taxi sul luogo di fermo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per sinistro.	=====
d) Spese di soggiorno	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessivi e fino a € 75,00 per notte e per persona.	=====
	In caso di furto totale la garanzia è prestata fino ad un massimo di 3 giorni.	=====
e) Rientro o prosecuzione del viaggio	La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessive e non può essere erogata se si è già usufruito della prestazione:	=====
f) Rimpatrio del veicolo	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,00 per evento.	=====

Assistenza

g) Auto in sostituzione	<p>La garanzia è prestata per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico.</p> <p>Inoltre, è prestata per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro, in caso di furto totale.</p>	<p>=====</p> <p>=====</p>
h) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto	<p>In caso di soccorso stradale la garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,00 per evento.</p> <p>In caso di utilizzo di un taxi, la garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per evento.</p>	<p>=====</p> <p>=====</p>
i) Rimpatrio salma	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per assicurato.	=====
k) Trasferimento Rimpatrio sanitario	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro.	=====

Garanzia Assistenza Plus (Art. E.4)		
Il massimale è aggregato per sinistro e per polizza ed è pari a € 1.000,00 per un massimo di 3 sinistri per anno.		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Soccorso stradale in caso di urgenza	La garanzia è prestata con il massimale illimitato.	=====
Auto in sostituzione	La garanzia è prestata per un periodo massimo di 30 giorni.	=====
Rimpatrio della salma e Rimpatrio del veicolo	La garanzia è prestata con il massimale illimitato.	=====
Anticipi di spese/cauzione penale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro.	=====

Tutela legale

Premessa

AXA MPS Danni si avvale per la gestione dei sinistri **Tutela Legale** di: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Tutela Legale

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

Numero Verde 800 44 83 46 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39. 06 42 11 5789 (per chiamate dall'estero)

Fax +39. 06 48 70 326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'**Assicurato** può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le **garanzie Tutela Legale** seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione **Tutela Legale**, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

La garanzia prevista in questa SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.

Per ogni sinistro l'importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo COSA NON ASSICURO.

Art. F.1 - Tutela legale

Assicura la **Tutela Legale**, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.

Le garanzie vengono prestate al **proprietario**, al **locatario** in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del **veicolo** indicato in **polizza** e precisamente:

- l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
- la difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli **Assicurati** di denunciare il **sinistro** nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli **Assicurati** vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;

- l'anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di **incidente** stradale.

Tutela Legale

- e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del **veicolo** a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
- g) le controversie contrattuali riguardanti i **veicoli** assicurati;
- h) l'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra **assicurati** con la stessa **polizza**, la garanzia viene prestata unicamente a favore del **contraente**; qualora il **contraente** non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del **contraente** stesso. Sono inoltre compresi i seguenti oneri non ripetibili dalla Controparte:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrari.

Art. F.2 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al **sinistro** si protragga attraverso più atti successivi, il **sinistro** stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico **sinistro**:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. F.3 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione **R.C.A.** cui si riferisce.

Art. F.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente Art. F.1 - Tutela legale, valgono altresì in favore del **Contraente**

come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi **veicolo** pubblico o privato diverso da quello identificato in **polizza**, siano coinvolti in **incidenti** stradali.

COSA NON ASSICURO

Art. F.5 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del **veicolo** oppure se il **veicolo** è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria **R.C.A.**, salvo che l'**Assicurato**, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del **veicolo** in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.

TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzia Tutela legale (Art F.1)		
Garanzia	Limite di risarcimento	Scoperto o Franchigia
Tutela legale	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 15.000,00 per ogni sinistro.	=====
Spese per l'intervento di un legale domiciliatario	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.	=====
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari	La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per ogni sinistro.	=====

Norme che regolano il sinistro

Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile Auto

Art. G.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del **sinistro** deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008. ("Modulo di constatazione amichevole", c.d. Modulo Blu o Modulo CAI) La predetta denuncia deve essere presentata per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni (Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 – Filiale Sud o sinistri.banca@axa.it)**. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla **polizza** ed al **sinistro** così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**.

A fronte di omissione o ritardi (ai sensi dell'Art 1913 c.c.) nella presentazione della denuncia di **sinistro**, o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, **AXA MPS Danni** ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto erogare.

Art. G.2 - Procedura per il risarcimento del danno derivante da circolazione stradale (D.P.R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)

Le informazioni relative all'assicurazione **R.C.A.** che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale. Riteniamo comunque utile fornire sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al **risarcimento** dei danni da circolazione.

La **liquidazione** dei sinistri può avvenire sulla base di diverse procedure, a seconda della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (Art 149 del C.D.A.)

In caso di **sinistro**, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di **risarcimento** diretto in base alla quale **AXA MPS Danni** risarcisce al proprio **Assicurato**, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di **incidente** (danni al **veicolo**, alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del conducente, nonché lesioni di lieve entità -minori o uguali al 9% di postumi- subite dal conducente del **veicolo** assicurato):

- il **sinistro** deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il Conducente del **veicolo** assicurato non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del **sinistro** deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia oppure imprese estere aderenti all'accordo risarcimento diretto.

La Convenzione NON si applica alle macchine agricole, ai veicoli non targati (macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del

veicolo) né ai ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura ex DPR 6-3-2006 n. 153. Nel caso non sia applicabile la procedura di **risarcimento diretto**, il danneggiato dovrà richiedere il **risarcimento** al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di **risarcimento** ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra descritte, il **Contraente**, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del **sinistro**, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di **risarcimento** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.

La richiesta di **risarcimento** deve contenere:

- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Società di assicurazione;
- la descrizione del fatto;
- la generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla spettanza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte;
- la dichiarazione attestante che il **Contraente** non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati a pagina 96.

Alla richiesta di **risarcimento** deve essere allegato il "Modulo CAI", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del **sinistro**. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, **AXA MPS Danni** richiederà al **Contraente**, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.

B) PROCEDURA DI "RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO"

Ai sensi dell'art. 141 del **Codice delle Assicurazioni Private** i danni subiti dal **terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del **veicolo** sul quale il trasportato era a bordo entro il **massimale** minimo come da D.Lgs. 198 del 06/11/2007, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il **veicolo** di quest'ultima è coperto da un **massimale** superiore a quello minimo. Per ottenere il **risarcimento**, il **terzo** trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del **veicolo** sul quale era a bordo al momento del **sinistro** la procedura di **risarcimento** prevista dall'articolo 148.

C) PROCEDURA DI RISARCIMENTO PREVISTA DALL'ART. 148 CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere a) e b), il **Contraente** o gli aventi diritto potranno richiedere il **risarcimento** dei danni subiti alla Società di assicurazione del **veicolo** ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del **sinistro**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il **Contraente** potrà avvalersi della procedura di **liquidazione** prevista dall'art. 148 del **Codice delle Assicurazioni Private**, allegando il "Modulo CAI" compilato in

Norme che Regolano il Sinistro

ogni sua parte ed indicando:

- per i sinistri con soli danni a cose:
 - il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
 - luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
 - il codice fiscale;
 - l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati a pagina 96.

Art. G.3 - Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.)

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di **risarcimento**, con apposita comunicazione inviata al **Contraente**, indica una congrua offerta di **risarcimento** del danno. La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del **sinistro** sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel **sinistro**.

In caso di richiesta incompleta fornita dal **Contraente**, **AXA MPS Danni** richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Qualora il **Contraente** dichiara di accettare la somma offerta, **AXA MPS Danni** è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine **AXA MPS Danni** corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella **liquidazione** definitiva del danno.

In caso di mancata risposta entro 30 giorni dall'offerta, **AXA MPS Danni** provvederà a versare la somma offerta entro i successivi 15 giorni.

Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di **AXA MPS Danni**. In caso di **sinistro** avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Art. G.4 - Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al **risarcimento** in caso di **sinistro** da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell'**incidente** (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Art. G.5 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del **risarcimento** del

danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'**Assicurato** è tenuto a prestare la massima collaborazione, anche nella fase processuale.

Art. G.6 - Incidenti stradali con controparti estere

A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI

In caso di **incidente** stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il **risarcimento** dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

Se l'**incidente** ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'**incidente** ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di **risarcimento**, provvederà ad incaricare della trattazione del **sinistro** il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di **risarcimento** non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del **veicolo** estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del **veicolo**, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

B) INCIDENTI ALL'ESTERO CON VEICOLI ESTERI

1. DANNI SUBITI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA CARTA VERDE A CAUSA DI UN VEICOLO IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Chi ha subito un danno all'estero:

- in uno degli stati del sistema **Carta Verde**;
 - da un **veicolo** immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) - Capo V - Articoli 151 e seguenti.

Per individuare l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'**incidente** e il mandatario per la **liquidazione** dei sinistri nominato in Italia dall'assicuratore estero, occorre scrivere alla Consap (www.consap.it).

Se l'assicuratore estero, o il mandatario per la **liquidazione** dei sinistri nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di **risarcimento** non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di **risarcimento**, il danneggiato può chiedere l'intervento di Consap S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - F.G.V.S. (www.consap.it), quale organismo di **indennizzo** nazionale.

2. ALTRI CASI

In caso di **incidente** all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di **risarcimento** va inviata all'assicuratore e/o **proprietario** del **veicolo** estero (esempio: **incidente** in Marocco provocato da un **veicolo** immatricolato in Marocco; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o **proprietario** del **veicolo** marocchino). Se però il **veicolo** che ha causato l'**incidente** è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'**incidente** è accaduto, la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau del paese dell'**incidente**, purché il **sinistro** sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della **Carta Verde**. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni **Carta Verde** (esempio: **in-**

Norme che Regolano il Sinistro

cidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di *risarcimento* va inviata al Bureau svizzero).

In questo caso l'UCI non fornisce alcuna assistenza.

Art. G.7 - Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

Nel caso in cui il *sinistro* rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento* diretto, il *Contraente*, all'atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicurazione gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei *sinistri* avvenuti nel *periodo di osservazione* precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe la merito (vedi art. B.13 "Forma tariffaria Bonus/Malus Autovetture punto 21) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati).

Il *Contraente* potrà conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare e valutare così l'opportunità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente a Consap S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione (www.consap.it).

I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 97.

Una volta pervenuta la richiesta, la "Stanza di compensazione" comunica a mezzo lettera l'importo del *risarcimento* e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il *Contraente* lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il *sinistro* corrispondendo il relativo importo. In tal caso Consap provvederà a rilasciargli l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la riclassificazione del contratto e una nuova *attestazione sullo stato del rischio*.

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i sinistri liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il *sinistro* non rientri nell'ambito della procedura di *risarcimento diretto*, il *Contraente* potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere l'importo del *sinistro* da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.

Art. G.8 - Determinazione dell'ammontare del danno in caso di sinistro Danni causati da veicolo non assicurato

La garanzia rimborsa entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del *sinistro*. La *liquidazione* viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'*Assicurato* ha diritto al valore del *veicolo* come previsto all'Art. G.13 - Determinazione dell'ammontare del danno. L'*Assicurato* può procedere alla riparazione del *veicolo*, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del *veicolo* e il costo della riparazione. Per le lesioni personali *AXA MPS Danni* indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

Cosa fare in caso di sinistro Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

Art. G.9 - Obblighi in caso di sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve immediatamente informare *AXA MPS Danni* delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3, del c.c., *AXA MPS Danni* ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del *Contraente* o *Assicurato* in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del *risarcimento* del danno, designando,

ove occorra, legali o tecnici.

L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **AXA MPS Danni**.

AXA MPS Danni non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Cosa fare in caso di sinistro per i Danni al veicolo

Art. G.10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di **AXA MPS Danni** prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di **AXA MPS Danni**;
- b) i sinistri debbono essere denunciati a **AXA MPS Danni** entro 3 giorni da quando il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto;
- c) in caso di furto, atto vandalico/doloso o sociopolitico, il **Contraente** o l'**Assicurato** deve inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia a **AXA MPS Danni** e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c. Qualora il furto o l'atto vandalico/doloso si sia verificato in uno Stato estero, l'**Assicurato**, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana;
- d) l'**Assicurato** deve mettere a disposizione il **veicolo** per l'ispezione da parte di un incaricato di **AXA MPS Danni**. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'**Assicurato**, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**;
- e) l'**Assicurato** deve conservare le tracce del **sinistro** e le parti sostituite fino a **liquidazione** del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- f) in ogni caso l'**Assicurato** non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa;
- g) l'**Assicurato** deve presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

Inoltre, per le seguenti Garanzie, l'**Assicurato** deve:

- **Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi:** presentare il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente e delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del **sinistro**, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.
- **Garanzia Protezione Plus:**
 - **Soccorso vittime della strada:** presentare idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e un documento giustificativo delle spese sostenute;
 - **Garanzia bagagli:** presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti;
 - **Trasporto in ambulanza:** presentare un documento giustificativo delle spese sostenute;
 - **Rimborso spese recupero "punti patente":** presentare idonea documentazione attestante la partecipazione al corso d'aggiornamento e le spese sostenute;
 - **Duplicazione patente di guida:** in caso di furto o rapina presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti, in caso di **incendio** copia del verbale dei Vigili del

Norme che Regolano il Sinistro

- fuoco e un documento giustificativo delle spese sostenute;
- *Danni al box o rimessa*: presentare copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o di altra autorità;
 - *Rimborso spese di parcheggio e custodia*: in caso di furto o rapina presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti, in caso di **incendio** copia del verbale dei Vigili del fuoco e un documento giustificativo delle spese sostenute;
 - *Rimborso spese di immatricolazione*: in caso di furto o rapina presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti, in caso di incendio copia del verbale dei Vigili del fuoco;
 - *Rimborso spese documenti a seguito di sinistro*: presentare un documento giustificativo delle spese sostenute;
 - *Rimborso imposta di proprietà*: in caso di furto o rapina presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti, in caso di **incendio** copia del verbale dei Vigili del fuoco;
 - *Perdita delle chiavi*: in caso di sottrazione, presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti;
 - *Rimborso targa*: in caso di furto o rapina presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti;
 - *Ripristino dotazioni di sicurezza*: presentare un documento giustificativo delle spese sostenute;
 - *Rimborso spese di lavaggio e disinfezione* (per autovetture): presentare un documento giustificativo delle spese sostenute.

Art. G.11 - Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'**indennizzo**.

Art. G.12 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al **veicolo** assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da Infocar di Quattroruote utilizzata da **AXA MPS Danni** al momento del **sinistro**. Qualora non siano disponibili si farà riferimento alle quotazioni medie di mercato al momento del **sinistro** riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. G.13 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo** in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del **degrado d'uso** e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai tempari ANIA e/o ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.

L'**indennizzo** non può superare, nel limite della **somma** indicata in **polizza**, il valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**.

In caso di danno totale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo**, nel limite della **somma** indicata in **polizza**, in base al valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**, dedotto il valore di recupero.

Viene considerato "danno totale" ogni danno che sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**.

Art. G.14 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si tiene conto dell'IVA, sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella **somma assicurata** e l'**Assicurato** la tenga a suo carico.

Art. G.15 - Rimborso della spesa di acquisto

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, verificatosi entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, del **veicolo** indicato in **polizza** l'**indennizzo** viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di danno parziale la **liquidazione** viene effettuata senza tener conto del **degrado d'uso** né, in caso di sottoassicurazione, della **regola proporzionale** di cui all'art. 1907 c.c.;
- in caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite della **somma assicurata** indicata in **polizza**, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del **veicolo**, compresi gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** stabilmente installati, comprensiva del valore del **veicolo** eventualmente ceduto in permuta o rottamato.

La spesa d'acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale. Sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo scoperto eventualmente indicato in **polizza**.

Art. G.16 - Pagamento dell'indennizzo

AXA MPS Danni si impegna a formulare all'**Assicurato** un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di **AXA MPS Danni**; si impegna altresì a pagare all'**Assicurato** la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Per la garanzia furto, in caso di mancato ritrovamento del **veicolo**, **AXA MPS Danni** indennizza l'**Assicurato**, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire la documentazione richiesta all' Art. G.17 - Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di indennizzare l'**Assicurato**, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il **veicolo** oggetto di perdita totale con un **veicolo** omologo.

In caso di furto o rapina, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in **polizza** e riportati nella Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie.

Art. G.17 – Documenti da consegnare in caso di sinistro per i Danni al veicolo

L'**Assicurato** deve far pervenire a **AXA MPS Danni** i seguenti documenti:

a) In caso di Furto o rapina totale del veicolo:

- il certificato di proprietà (o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento) con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di **veicolo** non iscritto al P.R.A.;
- le chiavi del **veicolo** assicurato (comprese quelle dell'eventuale antifurto);
- una procura notarile a vendere, se richiesta da **AXA MPS Danni**, al fine di agevolare l'even-

Norme che Regolano il Sinistro

tuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;

- in caso di ipoteca sul **veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l'**indennizzo** verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, **AXA MPS Danni** si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'**indennizzo**, il certificato di chiusa istruttoria.

In caso di furto avvenuto all'estero l'**Assicurato** deve presentare la documentazione di cui alla lettera c) dell'Art. G.10 - Obblighi in caso di sinistro.

b) In caso di Furto o rapina parziale del veicolo:

- il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento**;
- la copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e consegna, rilasciato dalla competente Autorità.

c) In caso di danno totale da Incendio, esplosione o scoppio

- il certificato di proprietà (o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento) e l'estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di **veicolo** non iscritto al P.R.A.;
- la copia dell'originale del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

d) In caso di danno parziale da Incendio, esplosione o scoppio

- il certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento;
- la copia dell'originale del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti.

In caso di **Incendio** conseguente da atto vandalico o doloso di terzi l'**Assicurato** deve presentare denuncia all'Autorità competente allegandone copia alla denuncia di **sinistro** inoltrata ad **AXA MPS Danni**.

e) Relativamente alle garanzie Eventi naturali, Minicollisione, Kasko e Atti vandalici e eventi sociopolitici

- In caso di perdita totale del **veicolo**:
 - l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
 - Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.
- In caso di danno parziale:
 - Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Art. G.18 – Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **veicolo**;
- b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- c) sostituire il **veicolo** in luogo di pagare l'**indennizzo**;
- d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del **veicolo** dopo il **sinistro**, corrispondendone il controvalore.

Art. G.19 – Ritrovamento del veicolo rubato

L'**Assicurato** è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del **veicolo** rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente **AXA MPS Danni**.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato prima della liquidazione dell'**indennizzo**, l'eventuale

danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell'art. G.13 – Determinazione dell'ammontare del danno.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'**indennizzo** sarà computato in detrazione all'**indennizzo** stesso.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato successivo alla liquidazione dell'**indennizzo**, l'**Assicurato** s'impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del **veicolo** a soggetti indicati da **AXA MPS Danni** mediante la sottoscrizione di idonea procura. L'**Assicurato** ha, tuttavia, la facoltà, di evitare il trasferimento della proprietà del **veicolo**, restituendo a **AXA MPS Danni** l'**indennizzo** ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di **polizza**.

Art. G.20 – Rivalsa

I diritti e le azioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto possono avere verso i **terzi** passano di diritto a **AXA MPS Danni**, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del **veicolo** se autorizzato, nonché del **Contraente**, dell'**Assicurato** e dei loro familiari e/o trasportati, **AXA MPS Danni** rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Art. G.21 – Arbitrato

Mancando l'accordo sulla liquidazione dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito fa carico per metà all'**Assicurato**, che conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Cosa fare in caso di sinistro - Infortuni del conducente

Art. G.22 – Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dell'**infortunio** con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **AXA MPS Danni** entro 3 giorni dall'**infortunio** o dal momento in cui il **Contraente**, l'**Assicurato** od i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. G.23 – Criteri di indennizzabilità

L'assicurazione è valida purché la Morte o l'Invalidità permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

AXA MPS Danni corrisponde l'**indennizzo** per le conseguenze oggettivamente constatabili, dirette ed esclusive dell'**infortunio**, avvenuto durante il periodo di validità della **polizza**, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che

Norme che Regolano il Sinistro

l'**infortunio** può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'**infortunio**, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'**indennizzo** per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'**infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, ferme le percentuali della Tabella 7.

La valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte di **AXA MPS Danni** all'applicazione della **franchigia** prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro.

Se dopo il pagamento di un **indennizzo** per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, **AXA MPS Danni** corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'**indennizzo** pagato e la somma assicurata alla garanzia "Morte", ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'**indennizzo** per invalidità permanente non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'**infortunio** denunciato dopo che l'**indennizzo** sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, **AXA MPS Danni** paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nel caso invece l'**indennizzo** non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, **AXA MPS Danni** paga l'importo spettante a termini di **polizza** agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. G.24 – Condizioni di valutazione

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore **sinistro** e la mano sinistra e viceversa.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Se la lesione comporta minorazione o menomazione di un organo o di un arto, anziché la perdita totale, le percentuali stabilite nella Tabella 7 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita, **AXA MPS Danni** riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale. Nei casi non specificati la valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente, tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al limite del 100%.

Art. G.25 – Pagamento dell'indennizzo

AXA MPS Danni si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di **AXA MPS Danni**. **AXA MPS Danni** si impegna altresì a pagare all'**Assicurato** la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi. Il pagamento dell'**indennizzo** è effettuato in Italia ed in valuta corrente anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.

Art. G.26 – Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni le Parti, di intesa fra di loro, possono deferire la controversia a due medici, nominati uno per parte. Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

E' data facoltà al collegio medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'**indennizzo**.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l'**Assicurato** conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'**indennità** spettantegli. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. G.27 – Rinuncia alla rivalsa

Qualora l'**infortunio** sia imputabile a responsabilità di **terzi**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

Tabella 7 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente

Perdita totale di	destro	sinistro
• arto superiore	85%	75%
• avambraccio	75%	65%
• mano	70%	60%
• arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
• arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
• piede	50%	50%
• pollice	28%	23%
• indice	15%	13%
• mignolo	12%	12%
• medio	12%	12%
• anulare	8%	8%
• alluce	7%	7%
• ogni altro dito del piede	3%	3%
• facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
• facoltà visiva di un occhio	35%	35%
• capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
• capacità uditiva di un orecchio	15%	15%

Norme che Regolano il Sinistro

Cosa fare in caso di sinistro Assistenza

Art. G.28 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza

L'**Assicurato** potrà telefonare alla **Centrale operativa**, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, in funzione 24 ore su 24, facente capo al Numero Verde 800 300 433 oppure per le chiamate dall'estero al numero di Roma +39 06 421 157 45. Oppure, se non può telefonare, può inviare un Fax ad AXA Assistance al numero +39 06 47 40 742.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. La targa del **veicolo**
3. Nome e Cognome
4. Numero di **polizza**
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la **Centrale operativa** provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Gli interventi di **assistenza** devono essere di norma disposti direttamente dalla **Centrale operativa** ovvero da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza dal diritto alla prestazione.

Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del **veicolo**, l'**assicurato** deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il **veicolo**.

In caso di **sinistro**, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del **veicolo** danneggiato; in tale eventualità, l'**assicurato** deve mettere a disposizione il **veicolo** danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di **AXA MPS Danni**.

Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. G.29 - Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di **polizza**.

Art. G.30 - Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il **Contraente**, l'**Assicurato** o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all' Art. G.28 - Come denunciare il sinistro - Come richiedere l'assistenza.

Cosa fare in caso di sinistro - Tutela legale

Art. G.31 - Insorgenza del sinistro

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al **sinistro** si protragga attraverso più atti successivi, il **sinistro** stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico **sinistro**:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. G.32 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi **sinistro** nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. In caso di **sinistro** rientrante nella procedura di **Risarcimento Diretto**, l'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lettera a) dell'Art. F.1 - Tutela legale (mancata accettazione dell'offerta).

L'**Assicurato** ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di **sinistro**.

Se l'**Assicurato** non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'**Assicurato** non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'**Assicurato** deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'**Assicurato** ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o con AXA Assistance.

Art. G.33 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'**Assicurato** richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del **sinistro**, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. G.34 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di **sinistro**, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. G.32 - Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come l'Impresa, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'**Assicurato** non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'**Assicurato** e l'Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'**Assicurato** di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'**Assicurato** del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Norme che Regolano il Sinistro

Art. G.35 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. G.36 - Termini per il risarcimento

AXA Assistance si impegna a formulare all'**Assicurato** un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'**Assicurato** la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Appendici di vincolo

I) per i veicoli locati in “leasing”

Clausola n. 1

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il **veicolo** assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al **Contraente** sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di **polizza, AXA MPS Danni** si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il **veicolo** indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del **premio** comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di **sinistro** che provochi danni al **veicolo** assicurato l'**indennizzo** verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto **veicolo**, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto **AXA MPS Danni** si obbliga per la durata della **polizza** stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il **veicolo** indicato in **po-**

Appendici di vincolo

lizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di **sinistro** che provochi danni al **veicolo** assicurato l'**indennizzo** senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

Le Fonti normative

Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.

Norme del Codice Civile

Art. 1888 - **Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'**assicuratore** è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - **Mancato pagamento del premio**

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicu-

Le fonti normative

razione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
(...)

Art. 1907 - **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro**, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - **Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'**indennità**.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - **Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

L'assicuratore che ha pagato l'**indennità** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i **terzi** responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'**Assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - **Circolazione di veicoli**

Il Conducente di un **veicolo** senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del **veicolo**, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il **proprietario del veicolo** o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del **veicolo** è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del **veicolo**.

Art. 2952 - **Prescrizione in materia di assicurazione**

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Codice delle Assicurazioni Private

Art. 122 - **Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i **terzi** prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Ivass, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del **proprietario**, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **locatario** in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l'**Assicurato** ha diritto al rimborso del rateo di **premio**, relativo al residuo **periodo di assicurazione**, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 - **Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del **veicolo** responsabile del **sinistro**.
2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati **terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 - **Attestazione sullo stato del rischio**

(...)

- 4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risul-

Le fonti normative

tanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.

Art. 144 - **Azione diretta del danneggiato**

1. Il danneggiato per **sinistro** causato dalla circolazione di un **veicolo** o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il **risarcimento** del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero **massimale** di **polizza** l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'**Assicurato** al **risarcimento** del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di **rivalsa** verso l'**Assicurato** nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 - **Procedura di risarcimento diretto**

1. In caso di **sinistro** tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di **risarcimento** all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al **veicolo** utilizzato.
2. La procedura di **risarcimento diretto** riguarda i danni al **veicolo** nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139. La procedura non si applica ai **sinistri** che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al **risarcimento** del danno subito dal **terzo** trasportato come disciplinato dall'art. 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di **risarcimento diretto**, è obbligata a provvedere alla **liquidazione** dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del **veicolo** responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del **sinistro** e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale **liquidazione** definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il **risarcimento diretto** ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.

L'impresa di assicurazione del **veicolo** del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio **Assicurato** ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di **risarcimento diretto**.

Art. 150 - **Disciplina del sistema di risarcimento diretto**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di **sinistro** e gli adempimenti necessari per il **risarcimento** del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il **risarcimento** del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di **risarcimento diretto**.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di **risarcimento diretto**.
3. L'IVASS vigila sul sistema di **risarcimento diretto** e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di **liquidazione** e la stabilità delle imprese.

**MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO
DA PRESENTARE ALLA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI**

Sezione 1 - Intestazione

Spett. Assicurazione
Via
Città

Data

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni

Sinistro del ... / ... / ... in località targa del danneggiato targa della controparte

Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cose

Io sottoscritto/a (codice fiscale) proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello) targato e assicurato con la Compagnia chiedo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno in via/piazza località L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello) targato assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia con polizza n. intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell'assicurato)

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del Conducente)

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente come indicate nell'allegato modulo blu).

..... (da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità)

Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo codice fiscale tel., che

può confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia)

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti)

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo:

via (località) tel.

Firma

Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente

Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a (codice fiscale) in qualità di Conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia , ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta di risarcimento da parte della Compagnia:

a. età al momento del sinistro

b. attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale

c. idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni

d. attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti

(in caso di visita da parte di proprio medico legale)

La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell'allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l'importo di euro

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni.

Firma

Sezione 4 - Allegati alla richiesta di risarcimento

- Modulo di constatazione amichevole (Modulo BLU)

- Denuncia sinistro

**MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
DEI SINISTRI LIQUIDATI - DA PRESENTARE ALLA CONSAP**

Spettabile
CONSAP S.p.A.
Via Yser, 14 - 00198 ROMA

Data

Oggetto: Richiesta di informazioni ai fini del possibile riscatto di sinistro CARD

Spettabile CONSAP,
io sottoscritto (cognome e nome)
residente a (città) - prov. ()
in via/piazza n°
assicurato con la Compagnia (nome Compagnia)
con polizza n°
a seguito del sinistro
rubricato dalla mia Compagnia con n°
avvenuto in data
tra il veicolo da me assicurato targa
ed il veicolo di controparte targa assicurato con la
Compagnia
chiedo
di conoscere l'importo del danno risarcito in regime CARD ai fini del possibile riscatto e ripri-
stino della precedente classe di merito.

Con i migliori saluti.

Firma dell'Assicurato

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento giugno 2024

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.



Chi decide perché e come trattare i dati?

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA - (note societarie complete su www.axa-mps.it) e-mail: privacy@axa.it (di seguito anche **"AMAD"**, il **"Titolare"** o la **"Compagnia"**).



Quali sono i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - DPO

Il Responsabile della Protezione di Dati (DPO - data protection Officer) può essere contattato rivolgendosi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - via Aldo Fabrizi, 9 - c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it.



Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per **l'esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - via Aldo Fabrizi, 9 c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: privacy@axa.it

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696771; protocollo@pec.gpdp.it



Per quali scopi e su quali basi giuridiche sono trattati i dati personali?

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, AMAD ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio di difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione, etc); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo

Per questa finalità, la Compagnia utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i dati giudiziari;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AMAD e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei dati telematici non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale).

Inoltre, è previsto un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile.

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la Compagnia, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornire le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornire informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AMAD (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, etc.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria, etc. - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Ⓛ Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - **l'esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici);
 - **Il consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.axa-mps.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporle prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AMAD o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da AMAD, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori/inter-

mediari, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. Il **consenso** che le chiediamo è **facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.



A chi sono comunicati i dati?

In AMAD, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraenti delle polizze, eredi o chiamati all'eredità dei contraenti di polizze stipulate in vita da persona deceduta, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli, etc;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAIL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.



Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: [www.axa-mps.it/privacy/Binding Corporate Rules](http://www.axa-mps.it/privacy/Binding%20Corporate%20Rules)) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AMAD avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



Per quanto tempo i dati vengono conservati?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it



axa-mps.it

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate al 01/09/2024

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma - Italia
Tel.: (+39) 06 51760.1, Fax: (+39) 06 51760551 - PEC: axampsdanni@legalmail.it

Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.